

**MODELLO
DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL DLGS 231/2001**

LOR-MA - SRL

Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 21.02.2024

INDICE

PREFAZIONE	4
CAPITOLO 1 – IL DLGS 231/2001	6
1.1 Introduzione.....	6
1.2 Quadro Normativo.....	6
1.3 Autori del Reato: Soggetti in Posizione Apicale e Soggetti Sottoposti all’Altrui Direzione	11
1.4 Fattispecie di Reato Rilevanti: i cd. “Reati Presupposto”	12
1.5 Reati Commessi all’Estero	19
1.6 Regime Sanzionatorio.....	20
1.6.1 La Sanzione Pecuniaria	20
1.6.2 Le Sanzioni Interdittive.....	20
1.6.3 La Pubblicazione della Sentenza	22
1.6.4 La Confisca	22
1.6.5 Pluralità di Illeciti e Prescrizione.....	22
1.6.6 La Responsabilità ex DLGS 231/2001 nei casi di Trasformazione, Fusione, Scissione, Cessione o Conferimento dell’Azienda	23
1.7 Esclusione della Responsabilità	23
1.8 Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo	24
1.9 Codici di Comportamento, predisposti dalle associazioni rappresentative degli enti	26
CAPITOLO 2 – DESCRIZIONE DELLA SOCIETÀ	26
2.1 LORMA	26
2.2 Modello di “Governance”	26
2.3 Assetto organizzativo.....	27
CAPITOLO 3 – METODOLOGIA DI PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO	27
3.1 Premessa.....	27
3.2 Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	30
4.1 L’Organismo di Vigilanza di LORMA.....	31
4.2 Funzioni e poteri dell’Organismo di Vigilanza	33
4.3 Obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo di Vigilanza – Flussi informativi	35
4.4 <i>Reporting</i> dell’Organismo di Vigilanza verso gli organi sociali	36
4.5 Raccolta e Conservazione delle Informazioni	37
CAPITOLO 5 - SISTEMA DISCIPLINARE	37
CAPITOLO 6 – PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE	37
6.1 Premessa.....	37
6.2 Dipendenti.....	38
6.3 Altri destinatari	38
CAPITOLO 7 – ADOZIONE DEL MODELLO. CRITERI DI AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO	39
7.1 Adozione del Modello.....	39
7.2 Aggiornamento e Adeguamento	39
ALLEGATI AL MODELLO 231	41
1) Codice Etico.....	41
2) Reati Presupposto della Responsabilità dell’Ente.....	41
3) Matrice Attività/Reati	41
4) Protocolli	41
5) Organigramma di Primo Livello.....	41
6) Sistema Disciplinare	41

LEGENDA

CC: Codice Civile

CP: Codice Penale

CPC: Codice di Procedura Civile

CPP: Codice di Procedura Penale

TUA: Testo Unico Ambiente

TUF: Testo Unico Finanza

PREFAZIONE

La nascita di LORMA. Principi Ispiratori del Modello

LORMA SRL (“LORMA” o la “Società”) è stata costituita il 12 dicembre 2012 e opera nei settori della produzione e della commercializzazione di tessuti e filati naturali, artificiali e sintetici, nonché di articoli, accessori e complementi per l'abbigliamento e la casa. La Società ha sede legale in via Tortona 21, 20144 Milano.

LORMA è controllata al 100% dalla società TAT Tessitura Automatica Tavernerio SPA (“TAT”) che ne detiene l'intero capitale sociale. TAT e LORMA, talvolta sono definite congiuntamente il “Gruppo TAT”.

Il Gruppo TAT, ha deciso di adoperarsi affinché la controllante TAT e la sua controllata LORMA si dotino di un **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo** (“Modello 231” o “Modello”) al fine di elaborare e realizzare un sistema di *governance* aderente ai sempre più elevati standard etici, in grado di favorire la diffusione costante della cultura del controllo e una maggiore sensibilizzazione verso comportamenti responsabili e consapevoli, come tale idoneo ad evitare e/o ridurre il rischio dei reati previsti dal **Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231** sulla “**Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'Art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300**” (di seguito “DLGS 231/2001” o “Decreto 231”).

In linea con il nuovo scenario normativo e di autoregolamentazione interna, LORMA ha altresì intrapreso una serie di iniziative volte a dare attuazione concreta al Modello di *compliance* adottato. Ciò ha comportato per la Società la necessità di conformare la propria struttura e le proprie modalità di gestione al predetto Modello mediante l'attuazione e/o la programmata realizzazione dei seguenti interventi:

- Mappatura, analisi e valutazione dei rischi;
- Nomina dell'Organismo di Vigilanza e Controllo;
- Verifica della adeguatezza delle procedure adottate ai fini della creazione di un adeguato sistema di controllo preventivo;
- Verifica dell'esistenza di un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro per quanto concerne le c.d. “Linee di Riporto” (organigrammi);
- Verifica dell'adeguatezza dei Sistemi Informativi
- Revisione dei poteri di firma e dei livelli autorizzativi;
- Adozione di sistemi di controllo di gestione;
- Predisposizione di un piano di comunicazione interna ed esterna;
- Formazione del personale e sistema sanzionatorio;
- Previsione di *audits* periodici.

In ossequio alle indicazioni fornite dalla giurisprudenza formatasi in merito al DLGS 231/2001, in base alla quale il Modello 231 deve scaturire da una visione organizzativa – non solo giuridico-formale – dei fenomeni aziendali, LORMA ha elaborato e attuato un Modello in grado di assolvere alla propria funzione in modo efficiente ed efficace.

La volontà della Società di aderire ai principi sottesi al DLGS 231/2001, di cui al presente Modello, trova riscontro anche nel Codice Etico della Società (**Allegato 1**), che contiene i principi fondamentali e i valori cui si ispira il Gruppo TAT (pertanto, anche la Società) e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Modello, esprimendo gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali assunti dalla Società, dalla sua controllata,

nonché dai suoi collaboratori, siano essi amministratori o dipendenti di tali società così come da tutti coloro che operano per/con LORMA e per/con le società del Gruppo TAT, quale che sia il rapporto – anche temporaneo – che li lega alle stesse.

Obiettivi e Destinatari del Modello

Il Modello ha la finalità di prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal DLGS 231/2001 ed è indirizzato a tutti coloro che operano a qualunque titolo per LORMA, quale che sia il rapporto – anche temporaneo – che li lega alla stessa, e/o a coloro che intrattengono rapporti con la Società, in particolare:

- ❑ amministratori
- ❑ membri degli altri organi sociali, nonché qualsiasi altro soggetto in posizione apicale, intendendosi per tale qualsiasi persona che rivesta funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società
- ❑ dipendenti (compresi i dirigenti), inclusi i lavoratori a termine o a tempo parziale e i lavoratori somministrati a cui sono stati assegnati poteri; collaboratori, stagisti, intendendosi per tali i soggetti che intrattengono con la Società rapporti di rappresentanza, distribuzione commerciale ovvero rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione
- ❑ consulenti occasionali e continuativi
- ❑ intermediari, partner commerciali, *dealers*, professionisti e fornitori di beni e servizi
- ❑ ogni altra controparte che intrattenga rapporti con la Società.

Il Modello è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26.07.2021 e da ultimo aggiornato nella seduta del 21.02.2024.

Capitolo 1 – IL DLGS 231/2001

1.1 Introduzione

Il 4 luglio 2001 è entrato in vigore il DLGS 231/2001 che ha introdotto, per la prima volta, nell'ordinamento italiano il principio della responsabilità amministrativa diretta degli enti – in particolare, delle società – con riferimento ad alcune fattispecie di reato commesse nell'interesse delle società medesime o a loro vantaggio da persone:

(a) che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente; oppure

(b) sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno qualsiasi di tali soggetti.

Tradizionalmente il diritto penale trova applicazione esclusivamente nei confronti delle persone fisiche in virtù del brocardo "*societas delinquere non potest*" che infatti esclude dall'imputabilità per illeciti penali le entità giuridiche. Tale principio viene affermato dall'Art. 27 della Costituzione che riconosce la natura personale della responsabilità penale.

Tuttavia, in aderenza alla Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla Protezione degli Interessi Finanziari, al Protocollo di Bruxelles del 26 novembre 1996, nonché alla Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla Corruzione di Pubblici Ufficiali dell'Unione Europea, il DLGS 231/2001 ha mutato radicalmente l'impostazione tradizionale, prevedendo la responsabilità amministrativa degli enti per determinate fattispecie di reato quando risultino commesse dai cc.dd. "soggetti apicali" o dalle persone "sottoposte" alla direzione o alla vigilanza di tali soggetti e commesse nell'interesse dell'ente stesso ovvero a suo vantaggio.

Il DLGS 231/2001 ha pertanto la finalità di coinvolgere nell'applicazione della pena prevista per taluni reati il patrimonio degli enti che in passato non subivano le conseguenze dei reati commessi a loro vantaggio o nel loro interesse da propri amministratori e/o dipendenti.

Prima di delineare i contenuti del DLGS 231/2001, come evidenziato da autorevole dottrina, la responsabilità di cui al Decreto 231 è definita "amministrativa" solo in ragione degli ostacoli esistenti, per le ragioni su evidenziate, al riconoscimento di una vera e propria responsabilità penale in capo alle persone giuridiche.

Tuttavia, da più parti, si ritiene che la disciplina abbia introdotto nel nostro ordinamento una vera e propria responsabilità penale delle persone giuridiche, come tale accertata dal giudice ad istanza del Pubblico Ministero nel rispetto delle norme sul procedimento penale e definita "amministrativa" solo per la necessità di raggiungere un "compromesso legale" tra l'esigenza di coinvolgere, nella pena prevista per alcuni illeciti di natura penale, il patrimonio della persona giuridica che se ne avvantaggia nonché l'esigenza di rispettare i limiti imposti dalle norme costituzionali.

1.2 Quadro Normativo

1. Come anticipato, la **Convenzione OCSE** (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) del **17 dicembre 1997** in materia di Corruzione di Pubblici Ufficiali Stranieri nelle Operazioni Economiche Internazionali già prevedeva la responsabilità amministrativa degli enti per alcune fattispecie di reato.

Successivamente, la **Legge 29 settembre 2000, n. 300** di Ratifica ed Esecuzione di Atti Internazionali ha ratificato le convenzioni OCSE e dell'Unione Europea in materia di corruzione nel commercio internazionale e di frode ai danni dell'Unione Europea. L'Art. 11 della citata legge ha delegato il Governo a predisporre un testo normativo che disciplinasse tale tipo di responsabilità.

Il Governo, in attuazione della delega, ha emanato il **DLGS 231/2001** che ha introdotto nell'ordinamento italiano la responsabilità degli enti per gli illeciti conseguenti alla commissione di un reato, e inizialmente elencava solo i reati relativi a rapporti con la Pubblica Amministrazione (Artt. 24 e 25).

2. Successivamente, il DLGS 231/2001 è stato integrato con ulteriori ipotesi di reato, inserite dalle seguenti norme:

- ❑ **Legge 23 novembre 2001, n. 409**, Art. 6 recante “**Disposizioni urgenti in vista dell’introduzione dell’Euro**”, che ha inserito i reati in materia di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo, aggiungendo l’Art. 25-bis.
- ❑ **Decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61**, Art. 3 recante “**Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell’Art. 11 della Legge 3 ottobre 2001, n. 366**”, che ha introdotto il successivo Art. 25-ter, estendendo la responsabilità amministrativa degli enti anche alla commissione dei reati societari, per i quali, tuttavia, è stata prevista l’applicabilità delle sole sanzioni pecuniarie.
- ❑ **Legge 14 gennaio 2003, n. 7**, Art. 3 recante “**Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno**” che ha inserito nel Decreto 231 l’Art. 25-quater che ha previsto la responsabilità amministrativa degli enti anche per i reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico. In particolare, il terzo comma del citato articolo prevede che qualora l’ente o una sua unità organizzativa venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali reati, all’ente si applichi la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività prevista dall’Art. 16, comma 3 del Decreto 231.
- ❑ **Legge 11 agosto 2003, n. 228**, Art. 5 recante “**Misure contro la tratta di persone**” che, introducendo nel Decreto 231 l’Art. 25-quinquies, ha inserito tra i reati rilevanti ai fini della normativa in esame, reati in materia di tratta di persone.
- ❑ **Legge 18 aprile 2005 n. 62**, Art. 9 (“**Legge Comunitaria 2004**”), in materia di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, che con l’introduzione dell’Art. 187-quinquies nel Testo Unico sulla Finanza ha previsto la responsabilità amministrativa delle società anche in relazione alle fattispecie di reati societari rientranti nel c.d. *Market Abuse*.

Legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante “**Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari**” ha introdotto modifiche che, direttamente o indirettamente, hanno inciso sul DLGS 231/2001 ed in particolare:

- ❑ l’Art. 31 ha introdotto tra i reati societari di cui all’Art. 25-ter del DLGS 231/2001 il delitto di “*omessa comunicazione del conflitto di interessi*”, previsto dall’Art. 2629-bis CC;
- ❑ l’Art. 34 ha abrogato l’Art. 2623 CC ed ha introdotto il delitto di “falso in prospetto” all’interno del Testo Unico di cui al DLGS 24 febbraio 1998 n. 58 (Art. 173-bis), senza tuttavia prevedere nel DLGS 231/2001 nessun rinvio a tale norma;
- ❑ l’Art. 39 ha disposto che le sanzioni pecuniarie previste dall’Art. 2-ter DLGS 231/2001 fossero raddoppiate.

3. Tra gli interventi più rilevanti è da annoverare la **Legge 16 marzo 2006, n. 146**, recante “**Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001**” che pur senza modificare formalmente il testo del DLGS 231/2001 ne ha ampliato in misura significativa l’ambito di operatività. L’Art. 10 rubricato “**Responsabilità amministrativa degli enti**” dispone infatti quanto segue:

- ❑ per i delitti previsti dagli Articoli 416 e 416-bis del Codice Penale (*Associazione per delinquere e Associazione di tipo mafioso*), dall’articolo 291-quater del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43¹ (*Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri*), e dall’Articolo 74 del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309² (*Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope*), si applica all’ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento (400) a mille (1000) quote. Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati sopra indicati, si applica all’ente la sanzione amministrativa dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3 del DLGS 231/2001;

¹ Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 recante “**Approvazione del Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale**”.

² Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 recante “**Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza**”.

- per i reati concernenti il c.d. *traffico di migranti* (Art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del DLGS 25 luglio 1998, n. 286), si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento (200) a mille (1000) quote. All'ente si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del DLGS 231/2001 per una durata non superiore a due (2) anni;
 - per i reati concernenti l'*intralcio alla giustizia* (Artt. 377-bis e 378 CP), si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento (500) quote.
4. Successivamente, è stata emanata la **Legge 3 agosto 2007 n. 123** recante "**Previsioni in tema di protezione e salute sul posto di lavoro**", che ha apportato ulteriori integrazioni al DLGS 231/2001. In particolare:
- l'Art. 9 della Legge 123/ 2007 ha inserito nel DLGS 231/2001 l'Art. 25-septies riguardante i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi, gravissime, commessi con *violazione delle norme antinfortunistiche* e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.
5. In un momento successivo, è stato emanato il **Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231** recante "**Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione**" che ha apportato ulteriori integrazioni al DLGS 231/2001, attraverso l'inserimento dell'art 25-octies, ai sensi del quale:
- per i reati di riciclaggio (artt 648-bis e 648-ter CP) all'ente si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento (200) a ottocento (800) quote e si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del DLGS 231/2001, per una durata non superiore a due (2) anni.
6. La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche è stata altresì ampliata dalla **Legge 17 marzo 2008 n. 48**, recante "**Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno**" che ha incluso tra i c.d. "Reati presupposto della responsabilità 231" i c.d. *cyber crimes*, (art 24-bis DLGS 231/2001).
7. Ulteriore intervento legislativo in merito al DLGS 231/2001 è stato operato dal **Decreto Legislativo 1 aprile 2008 n. 81** in materia di **Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**, che ha dato esecuzione alla delega attribuita dal Governo con la sopra richiamata **Legge 123/2007**. Tale decreto legislativo, che raccoglie e riforma completamente la materia della sicurezza sul lavoro, ha introdotto alcune previsioni nel sistema di responsabilità amministrativa degli enti.

In particolare:

- l'**Art. 30** individua alcuni requisiti specifici per il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo che l'ente deve adottare;
 - l'**Art. 300** ridisegna il sistema delle sanzioni cui l'ente deve essere sottoposto in caso di violazione della normativa antinfortunistica, modificando l'Art. 25-septies del DLGS 231/2001.
8. Ulteriori interventi legislativi sul Decreto 231 sono stati operati (i) dall'Art. 15 della **Legge 23 luglio 2009 n. 99** recante "**Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia**" che, integrando il DLGS 231/2001 con gli Artt. 25-bis e 25-bis.1, ha inserito tra i reati presupposto i *Delitti contro l'industria e il commercio* e i *delitti in materia di violazioni del diritto d'autore*, e (ii) dall'Art. 4 della **Legge 3 agosto 2009 n. 116** di **ratifica della Convenzione ONU contro la corruzione adottata il 31 ottobre 2003** che ha aggiunto tra i reati rilevanti del DLGS 231/2001 l'Art. 25-decies relativo al reato di induzione a non rendere dichiarazioni ovvero a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria di cui all'Art. 377-bis CP
9. Il novero dei reati rilevanti ai sensi del DLGS 231/2001 è stato ampliato dal **Decreto Legislativo 7 luglio 2011 n. 121** recante "**Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni**" che ha introdotto tra i reati rilevanti ex DLGS 231/2001 numerosi reati ambientali (si veda in prosieguo).
10. Il DLGS 231/2001 è stato poi modificato dal **Decreto Legislativo 16 luglio 2012 n. 109** recante "**Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**" che ha novellato il DLGS 231/2001 introducendo l'Art. 25-duodecies (di cui in prosieguo), estendendo la responsabilità amministrativa degli enti al reato

di occupazione di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero con permesso di soggiorno scaduto, revocato e annullato, aggravata dal numero superiore a tre (3), dalla minore età, dalla sottoposizione a condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui all'Art. 22 co. 12-bis del DLGS 286/1998.

11. Successivamente, con la **Legge 6 novembre 2012, n. 190** recante "**Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione**", il legislatore nazionale è nuovamente intervenuto sul DLGS 231/2001, rimodulando alcuni reati-presupposto in materia di corruzione - quali la corruzione per atto d'ufficio, diventata "corruzione per l'esercizio della funzione" (Art. 318 CP) ovvero la concussione (Art. 317 CP) – ed estendendo l'ambito di applicazione della disciplina della responsabilità amministrativa degli enti al nuovo reato di "*induzione indebita a dare o promettere utilità*" (Art. 319-*quater* CP) e di "*corruzione tra i privati*" nei casi previsti dal terzo comma dell'Art. 2635 CC, come riformulato dalla legge stessa.
12. L'elenco dei reati rilevanti ai sensi del DLGS 231/2001 è stato ulteriormente ampliato dalla **Legge 15 dicembre 2014, n. 186** recante "**Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio**" che ha introdotto nell'ordinamento nazionale il reato di autoriciclaggio (Art. 648-*ter*-1 CP), estendendo allo stesso la responsabilità ex DLGS 231/2001 mediante l'integrazione dell'Art. 25-*octies*.
13. Nell'anno 2015, con due provvedimenti normativi susseguiti a distanza di pochi giorni, la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti è stata oggetto di ulteriori integrazioni ad opera della **Legge 22 maggio 2015 n. 68**, recante "**Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente**", che ha introdotto nel Codice Penale nuove fattispecie di reati ambientali (inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività e impedimento al controllo ambientale) che assumono rilievo anche ai fini della responsabilità ex 231 e della **Legge 27 maggio 2015 n. 69** recante "**Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio**" che ha apportato modifiche rilevanti in materia di (i) sanzioni per i delitti contro la P.A.; (ii) reato di false comunicazioni sociali e (iii) responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari.
14. Nel corso del 2016, sono stati adottati i seguenti provvedimenti normativi, anch'essi idonei a modificare ulteriormente il quadro normativo di riferimento: (i) **Decreto Legislativo 15 gennaio 2016 n. 7** recante "**Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67**" che, modificando la Legge 18 marzo 2008, n. 48, è indirettamente intervenuto sull'Art. 24-*bis* del DLGS 231/2001; (ii) **Decreto Legislativo 21 giugno 2016, n. 125**, recante "**Attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI**", che è intervenuto in via indiretta sull'Art. 25-*bis* del DLGS 231/2001, riformulando alcune delle fattispecie di reato presupposto in esso contenute e (iii) **Legge 29 ottobre 2016 n. 199**, recante "**Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo**" che ha modificato l'Art. 25-*quinquies* del DLGS 231/2001, introducendo tra i reati presupposto il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'Art. 603-*bis* CP nella nuova fattispecie, come riscritta dalla legge in commento.
15. Il 7 gennaio 2017 è poi entrata in vigore la **Legge 11 dicembre 2016, n. 236**, recante "**Modifiche al Codice Penale e alla Legge 1 aprile 1999, n. 91 in materia di traffico di organi destinati al trapianto nonché alla Legge 26 giugno 1967, n. 458 in materia di trapianto del rene tra persone viventi**", che ha inserito nel Codice Penale l'Art. 601-*bis* (Traffico di organi prelevati da persona vivente) e ha riformulato - richiamando ora anche l'Art. 601-*bis* - il sesto comma dell'Art. 416 CP (Associazione per delinquere) che rientra tra i reati presupposto del DLGS 231/2001 ai sensi dell'Art. 24-*ter* dello stesso.
16. Il 14 aprile 2017 è entrato in vigore il **Decreto Legislativo 15 marzo 2017 n. 38** recante "**Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato**" che ha (i) ridisegnato la fattispecie del reato di "*Corruzione tra privati*" di cui all'Art. 2635 CC; (ii) introdotto, al nuovo articolo 2635-*bis* CC, il reato di "*Istigazione alla corruzione tra privati*" e (iii) modificato altresì l'Art. 25-*ter* del DLGS 231/2001.
17. Il successivo 12 dicembre 2017 è entrata in vigore la **Legge 20 novembre 2017, n. 167** recante "**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017**" che ha introdotto, nel Decreto 231, l'Art. 25-*terdecies* rubricato "razzismo e xenofobia" ricomprendendo così, tra i reati presupposto, anche i reati in questione previsti e punti dall'Art. 3, co 3-*bis* della Legge 13 ottobre 1975, n. 654

con cui è stata ratificata in Italia la Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966.

18. Pur non incidendo sul catalogo dei reati rilevanti, è opportuno segnalare che il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la **Legge 30 novembre 2017, n. 179**, recante “**Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato**” (c.d. *Legge sul Whistleblowing*) che ha modificato l’Art. 6 del DLGS 231/2001 al fine di prevedere la puntuale tutela dei dipendenti e/o dei collaboratori di società che abbiano segnalato illeciti di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito delle proprie mansioni lavorative. Sul punto, novità rilevanti conseguono all’entrata in vigore del **DLGS 24/2023**, attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardante la segnalazione di violazioni del diritto dell’Unione nonché la protezione delle persone che segnalano violazioni (c.d. *Whistleblowing*).
19. Il 31 gennaio 2019 è entrata in vigore la **Legge 9 gennaio 2019 n. 3** recante “**Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici**” che (i) ha introdotto tra i reati rilevanti ai sensi del DLGS 231/2001 il reato di traffico di influenze illecite di cui all’Art. 346-bis CP (modificato dalla stessa legge) e (ii) ha inasprito le sanzioni interdittive nei confronti dell’ente per i reati contro la P.A. contemplati dall’Art. 25 del DLGS 231/2001.
20. Il 17 maggio 2019 è entrata in vigore la **Legge 3 Maggio 2019, n. 39** recante “**Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014**” che ha introdotto l’Art. 25-*quaterdecies* prevedendo, tra i reati rilevanti, quello di frode in competizioni sportive e quello di esercizio abusivo di gioco o di scommesse e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati di cui alla Legge di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401³.
21. Il 22 settembre 2019 è entrato in vigore il **Decreto-Legge 21 settembre 2019, n. 10**, convertito in legge, con modificazioni, dall’Art. 1, co. 1 della **Legge 18 novembre 2019, n. 133**, recante “**Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica**” che ha istituito il c.d. Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e ha introdotto una nuova fattispecie delittuosa di reato informatico, estendendo la rilevanza del reato in questione ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ex DLGS 231/2001.
22. Successivamente, il **Decreto - Legge 26 ottobre 2019, n. 124**, c.d. “**Decreto Fiscale**”, convertito in legge, con modificazioni, dalla **L. 19 dicembre 2019, n. 157**, ha inserito, nell’elenco dei reati nel Decreto 231, il nuovo Art. 25-*quinquiesdecies*, estendendo così la “Responsabilità 231” ai reati tributari di cui al DLGS 10 marzo 2000, n. 74.⁴
23. Il 30 luglio 2020 è entrato in vigore il **Decreto Legislativo 14 luglio 2020 n. 75**, recante “**Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale**” che ha (i) esteso la responsabilità 231 degli Enti ad ulteriori fattispecie di reati tributari ove presentino elementi di internazionalità (si veda meglio dopo) e alle fattispecie di contrabbando previste dal D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, introducendo l’art. 25-*sexiesdecies* e (ii) ha modificato altre fattispecie di reato preesistenti.
24. In data 29 novembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il **Decreto legislativo 8 novembre 2021 n.184** recante “**Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio.**” La novella ha introdotto l’art. 25-*octies.1*, concernente “**Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti**” nel DLGS 231/2001, estendendo così la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di cui agli artt. 493-*ter* CP. (indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti; 493-*quater* CP (detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti) e 640-*ter* CP (frode informatica) nell’ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale;
25. Il 15 dicembre 2021 è entrato in vigore il **Decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 195**, attuativo della Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, concernente la lotta al riciclaggio mediante diritto penale che ha ampliato i reati presupposto dei delitti di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di

3 **Legge 13 dicembre 1989, n. 401** recante “**Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive**”.

4 **DLGS 10 marzo 2000, n. 74** recante “**Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205**”.

denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-*octies* DLGS 231/2001), ricomprendendovi anche fatti riguardanti denaro o cose provenienti da contravvenzione e, nel caso di riciclaggio e autoriciclaggio, anche i delitti colposi.

26. Successivamente, il 01.02.2022 è entrata in vigore la **Legge 23 dicembre 2021 n. 238** recante “*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2019-2020*” che ha apportato alcune modifiche a reati contemplati dagli artt. 24-*bis*, 25-*quinquies* e 25-*sexies* del Decreto;
27. Il 26 febbraio è entrato in vigore il **Decreto Legge 25 febbraio 2022 n. 13** recante “*Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili*” che ha modificato gli articoli 316-*bis* CP e 316-*ter* CP, entrambi reati presupposto della c.d. “responsabilità 231”. Il decreto-legge è stato abrogato dalla **Legge 28 marzo 2022 n. 25** che, tuttavia, ha fatto salve le modifiche agli articoli in commento;
28. Dal 23 marzo 2022 è in vigore la **Legge 9 marzo 2022 n. 2,2** recante “*Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale*” che ha introdotto, nel libro II del codice penale, il titolo VIII-*bis*, rubricato “*dei delitti contro il patrimonio culturale*”, e ha ampliato il novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa in esame integrando il DLGS 231/2001 con gli artt. 25-*septiesdecies* “*Delitti contro il patrimonio culturale*” e 25-*duodevices* “*Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici*”.
29. Successivamente la Legge 28 marzo 2022, n. 25 di conversione, con modifiche, del **Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4** ha apportato alcune modifiche al CP, a far data dal 29 marzo 2022, che prevede la modifica dei seguenti reati richiamati dall'Art. 24 (*Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture*) del DLGS 231/2001.
30. Si menziona anche il DLGS 156 del 4 ottobre 2022 (c.d. “**Decreto correttivo e integrativo**”) - entrato in vigore il 6 novembre 2022 – che ha approvato in via definitiva il decreto legislativo correttivo e integrativo del DLGS 75 del 14 luglio 2020 di attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371 (“Direttiva PIF”), che ha modificato alcuni reati richiamati dal DLGS 231/2001 (ad es. art. 322-*bis* CP) e ha introdotto sostanziali specifiche per altri (p.e. che i reati artt. 2, 3 e 4 DLGS 74/2000 sono punibili anche a titolo di tentativo).
31. In aggiunta DLGS 19 del 2 marzo 2023 - in vigore dal 22 marzo 2023 - recante l’“Attuazione della Direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la Direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere ha introdotto nell’art. 25-*ter* del DLGS 231/2001 il delitto di cui all’art. 54 del DLGS n. 19/2023 di “*False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare*”.
32. Da ultimo, la L. **137/2023** di conversione con modificazioni del D.L. 105/2023 ha introdotto tra le fattispecie di reato di cui all’art. 24 del D Lgs 231/2001 i delitti di cui agli Artt. 353 e 353-*bis* CP e tra il novero dei reati di cui all’art. 25-*octies*.1, la fattispecie di cui all’Art. 512-*bis* CP “*Delitto di trasferimento fraudolento di valori*”.⁵

1.3 Autori del Reato: Soggetti in Posizione Apicale e Soggetti Sottoposti all’Altrui Direzione

Ai sensi del DLGS 231/2001, in ossequio al principio di legalità, l’ente può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato solo se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni sono espressamente previste da una legge entrata in vigore precedentemente alla commissione del fatto e a condizione che il reato sia stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio dai seguenti soggetti:

- I) persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche

⁵ Poiché l’Allegato 3 – Matrice Attività/Reati è antecedente all’entrata in vigore della legge in esame, tali fattispecie non sono state prese in considerazione; saranno oggetto di una disamina successiva in occasione del prossimo aggiornamento del Modello.

di fatto, la gestione e il controllo dell'ente stesso (cc.dd. "soggetti apicali")⁶ [Art. 5, co. 1 lett. a) del Decreto 231];

- II) persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali (cd. "soggetti sottoposti")⁷ [Art. 5, co. 1 lett. b) del Decreto 231].

La responsabilità dell'ente sussiste solo per i **reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio**⁸ da soggetti che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione ovvero da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente, ovvero da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei soggetti in precedenza citati **qualora non siano state adottate misure idonee a prevenire il reato**.

Ciò significa che la sola esistenza in capo all'autore del reato dei rapporti soggettivi sopra qualificati non è, di per sé, sufficiente a far sorgere la responsabilità dell'ente. L'ente risponde del reato nei casi in cui il suo autore lo abbia commesso con l'intenzione di perseguire un interesse (esclusivo o concorrente) dell'ente stesso o nei casi in cui il reato commesso si riveli comunque vantaggioso per l'ente.

A ciò si aggiunga la fondamentale precisazione contenuta nell'Art. 8 del DLGS 231/2001 ove si prevede che la responsabilità dell'ente sussiste anche quando l'autore del reato non sia stato identificato o non sia imputabile ovvero il reato si sia estinto per causa diversa dall'amnistia.

L'ente, al contrario, non risponde se le persone sopra indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

1.4 Fattispecie di Reato Rilevanti: i cd. "Reati Presupposto"

Le fattispecie di reato per le quali ne deriva la responsabilità dell'ente sono i seguenti.

a) Reati contro la Pubblica Amministrazione (Artt. 24 e 25)⁹

- peculato (Art. 314 CP),
- peculato mediante profitto dell'errore altrui (Art. 316 CP),
- malversazione di erogazioni pubbliche (Art. 316-bis CP),
- indebita percezione di erogazioni pubbliche (Art. 316-ter CP),
- concussione (Art. 317 CP),
- corruzione per l'esercizio della funzione (Art. 318 CP),
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319 CP),
- circostanze aggravanti (Art. 319-bis CP),
- corruzione in atti giudiziari (Art. 319-ter CP),
- induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319-quater CP),
- corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (Art. 320 CP),

6 Si considera "soggetto in posizione apicale" colui/colei che riveste funzioni di rappresentanza dell'ente (es. il Presidente del Consiglio di Amministrazione della società), di amministrazione o di direzione (es. gli Amministratori ed i Direttori Generali). Tali funzioni possono essere svolte anche presso un'unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (es. il Direttore di una filiale o di una divisione). Inoltre, si considera in posizione apicale colui che esercita la gestione e il controllo dell'ente anche solo di fatto (es. l'amministratore di fatto o il socio unico che si occupa della gestione).

7 Si considerano "soggetti sottoposti" tutti i soggetti che operano in posizione sottoposta alla "direzione o alla vigilanza" dei vertici dell'ente, ossia ogni persona che abbia con l'ente un qualsivoglia rapporto funzionale (tra cui i lavoratori subordinati) nonché i soggetti che intrattengono con l'ente rapporti di agenzia o rappresentanza commerciale ovvero altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, lavoro a progetto, lavoro somministrato; inserimento; tirocinio estivo di orientamento) ovvero qualsiasi altro rapporto contemplato dall'Art. 409 del CPC, nonché i prestatori di lavoro occasionale.

8 I concetti in esame si differenziano sotto il profilo giuridico in quanto "l'interesse" ha una connotazione soggettiva da valutarsi in una prospettiva *ex ante*, mentre il "vantaggio" richiede una verifica *ex post*, atteso che lo stesso può assumere carattere oggettivo in quanto può essere conseguito dall'ente anche se la persona fisica che ha commesso il reato non abbia agito nel suo interesse.

- ❑ pene per il corruttore (Art. 321 CP),
- ❑ istigazione alla corruzione (Art. 322 CP),
- ❑ peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (Art. 322-*bis* CP),
- ❑ abuso d'ufficio (Art. 323 CP),
- ❑ traffico di influenze illecite (Art. 346-*bis* CP),
- ❑ turbata libertà degli incanti (Art. 353 CP),
- ❑ turbata libertà di scelta del contraente (Art. 353-*bis* CP),
- ❑ frode nelle pubbliche forniture (Art. 356 CP),
- ❑ truffa [in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea] (Art. 640 co. 2 n. 1 CP),
- ❑ truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640-*bis* CP)
- ❑ frode informatica [in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea] (Art. 640-*ter* CP),
- ❑ frode ai danni del fondo Europeo Agricolo di garanzia e del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (Art. 2 l. 898/1986);

b) Reati informatici (Art. 24-*bis*)

- ❑ documento informatico (Art. 491-*bis* CP),
- ❑ accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (Art. 615-*ter* CP),
- ❑ detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615 *quater* CP),
- ❑ detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615-*quinquies* CP),
- ❑ intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-*quater* CP),
- ❑ detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-*quinquies* CP),
- ❑ danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635-*bis* CP),
- ❑ danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635-*ter* CP),
- ❑ danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635-*quater* CP),
- ❑ danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635-*quinquies* co.3 CP),
- ❑ frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (Art. 640-*quinquies* CP)
- ❑ fattispecie ex art 1 co. 11, del D. L. 21 settembre 2019, n. 10 convertito in legge, con modificazioni, dall' Art. 1, co. 1, L. 18 novembre 2019, n. 13;

c) Reati di criminalità organizzata (Artt. 24-*ter*)

- ❑ associazione per delinquere (Art. 416 CP),
- ❑ associazione di tipo mafioso anche straniera (Art. 416-*bis* CP),
- ❑ scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416-*ter* CP),
- ❑ sequestro di persona a scopo di estorsione (Art. 630 CP),
- ❑ associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 DPR 309/1990),
- ❑ tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* CP per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91),
- ❑ illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di

armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), CPP);

d) **Reati di falsità di monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis)**

- ❑ falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (Art. 453 CP),
- ❑ alterazione di monete (Art. 454 CP),
- ❑ spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (Art. 455 CP),
- ❑ spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (Art. 457 CP),
- ❑ falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (Art. 459 CP),
- ❑ contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (Art. 460 CP),
- ❑ fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, valori di bollo o di carta filigranata (Art. 461 CP),
- ❑ uso di valori di bollo contraffatti o alterati (Art. 464 CP),
- ❑ contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (Art. 473 CP),
- ❑ introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 CP);

e) **Reati contro l'industria ed il commercio (Art. 25-bis.1)**

- ❑ turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 CP),
- ❑ illecita concorrenza con minaccia o violenza (Art. 513-bis CP),
- ❑ frodi contro le industrie nazionali (Art. 514 CP),
- ❑ frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 CP),
- ❑ vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 CP),
- ❑ vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 CP),
- ❑ fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517-ter CP),
- ❑ contraffazione di indicazione geografica o denominazione di origine di prodotti agroalimentari (Art. 517-quater CP);

f) **Reati societari (Art. 25-ter)**

- ❑ false comunicazioni sociali (Art. 2621 CC),
- ❑ fatti di lieve entità (Art. 2621-bis CC),
- ❑ false comunicazioni sociali delle società quotate (Art. 2622 CC),
- ❑ falso in prospetto (Art. 2623 CC)¹⁰,
- ❑ falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (Art. 2624 CC)¹¹,

¹⁰ A seguito della riforma di cui alla Legge 28 dicembre 2005, n. 262, originariamente contenuta nell'Art. 2623 CC è stato abrogato e la norma sul falso in prospetto è stata collocata all'interno del **Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58** recante il "**Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria**" noto come "**TUF**". Nessuna modifica ha invece interessato l'Art. 25-ter del DLGS 231/2001 che continua formalmente a richiamare l'Art. 2623 CC ormai abrogato. In considerazione dei principi operanti in materia penale, pertanto, la possibilità di continuare a comprendere il falso in prospetto (ora previsto dall'Art. 173-bis TUF) nel novero dei reati presupposto della responsabilità dell'ente dipende dalla circostanza che il richiamo contenuto nell'Art. 25-ter del DLGS 231/2001 sia inteso quale rinvio c.d. "mobile" ovvero che investa non già la fattispecie numericamente richiamata, ma anche le sue successive modifiche normative. Non essendoci in dottrina e giurisprudenza unanimità di opinioni sul punto, si è ritenuto di maggiore tutela per la Società elencare ugualmente la fattispecie disciplinata dal TUF tra quelle rilevanti ai fini del DLGS 231/2001.

¹¹ La norma in esame, originariamente contenuta nell'Art. 2624 CC, è stata collocata all'interno del **Decreto Legislativo. 27 gennaio 2010, n. 39 (DLGS 39/2010) che ha attuato la direttiva 2006/43/CE**, relativa alle **Revisioni legali dei conti annuali e dei conti**. Nessuna modifica ha invece interessato l'Art. 25-ter DLGS 231/2001 che continua a richiamare l'Art. 2624 CC

- ❑ impedito controllo (Art. 2625 co. 2 CC),
- ❑ indebita restituzione di conferimenti (Art. 2626 CC),
- ❑ illegale ripartizione degli utili e delle riserve (Art. 2627 CC),
- ❑ illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (Art. 2628 CC),
- ❑ operazioni in pregiudizio dei creditori (Art. 2629 CC),
- ❑ omessa comunicazione del conflitto d'interessi (Art. 2629-bis CC),
- ❑ formazione fittizia del capitale (Art. 2632 CC),
- ❑ indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (Art. 2633 CC),
- ❑ corruzione tra privati (Art. 2635 CC),
- ❑ istigazione alla corruzione tra privati (Art. 2635-bis CC)
- ❑ illecita influenza sull'assemblea (Art. 2636 CC),
- ❑ aggio (Art. 2637 CC),
- ❑ ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (Art. 2638 CC)
- ❑ false od omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (Art. 54 del DLGS 2 marzo 2023 n. 19);

g) Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (Art. 25-quater)

- ❑ associazioni sovversive (Art. 270 CP),
- ❑ associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (Art. 270-bis CP),
- ❑ circostanze aggravanti e attenuanti (Art. 270-bis.1 CP),
- ❑ assistenza agli associati (Art. 270-ter CP),
- ❑ arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270-quater CP),
- ❑ organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (Art. 270-quater.1 CP),
- ❑ addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270-quinquies CP),
- ❑ finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (Art. 270-quinquies.1 CP),
- ❑ sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (Art. 270-quinquies.2 CP),
- ❑ condotte con finalità di terrorismo (Art. 270-sexies CP),
- ❑ attentato per finalità terroristiche o di eversione (Art. 280 CP),
- ❑ atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (Art. 280-bis CP),
- ❑ atti di terrorismo nucleare (Art. 280-ter CP),
- ❑ sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (Art. 289-bis CP),
- ❑ sequestro di persona a scopo di coazione (Art. 289-ter CP),
- ❑ istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo (Art. 302 CP),
- ❑ cospirazione politica mediante accordo (Art. 304 CP),
- ❑ cospirazione politica mediante associazione (Art. 305 CP),
- ❑ banda armata: formazione e partecipazione (Art. 306 CP),
- ❑ assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (Art. 307 CP);
- ❑ impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (Art. 1 L. 342/1976),
- ❑ danneggiamento delle installazioni a terra (Art. 2 L. 342/1976),
- ❑ sanzioni (Art. 3 L. 422/1989),
- ❑ Articolo 2- Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo. New York 9 dicembre 1999;

h) Reati relativi a pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater -1)

- ❑ pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583-bis CP);

, formalmente abrogato. Intervenendo sulla questione della possibilità di continuare a ricomprendere il delitto in parola nel novero dei reati presupposto della responsabilità dell'ente, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che "...va esclusa la responsabilità da reato dell'ente, in riferimento a fatti di reato concernenti la falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni delle società di revisione, dopo l'abrogazione delle norme previste dagli Art. 2624 C.C. e 174-bis D.Lgs. n. 58 del 1998, ad opera del D.Lgs. 39/2010, che ha riformulato le ipotesi di reato delle false relazioni nelle società di revisione ..." (Sentenza n. 34476 del 23 giugno 2011). Anche in questo caso, non essendoci unanimità di opinioni sulle conseguenze di tale modifica in ambito "Responsabilità 231" (si veda nota precedente), si è ritenuto di maggiore tutela per la Società elencare ugualmente la fattispecie in esame tra quelle rilevanti ai fini del DLGS 231/2001.

i) **Reati contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies)**

- riduzione e mantenimento in schiavitù o servitù (Art. 600 CP),
- prostituzione minorile (Art. 600-bis CP),
- pornografia minorile (Art. 600-ter CP),
- detenzione o accesso a materiale pornografico (Art. 600-quater CP),
- pornografia virtuale (Art. 600-quater 1 CP),
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (Art. 600-quinquies CP),
- tratta di persone (Art. 601 CP),
- acquisto e alienazione di schiavi (Art. 602 CP),
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art. 603-bis CP),
- adescamento di minorenni (Art. 609-undecies CP);

j) **Abuso di mercato (Art. 25-sexies) (c.d. "Market Abuse")**

- abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (Art. 184 TUF),
- manipolazione del mercato (Art.185 TUF),
- abuso e comunicazioni illecite di informazioni privilegiate (Art. 187-bis TUF),
- manipolazione del mercato (Art.187-ter TUF);

k) **Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies)**

- omicidio colposo (Art. 589 CP),
- lesioni personali colpose (Art. 590 CP);

l) **Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies)**

- ricettazione (Art. 648 CP),
- riciclaggio (Art. 648-bis CP),
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648-ter CP),
- autoriciclaggio (Art. 648-ter. 1 CP);

I bis) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1)

- indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 493-ter CP);
- detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 493-quater CP);
- trasferimento fraudolento di valori (Art. 512-bis CP),
- frode informatica [aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale] (Art. 640-ter co. 2 CP),
- Art. 25-octies.1 comma 2 - altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti;

m) **Reati in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies)**

- Art. 171 co. 1 lett. a) bis e 3, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della L. 633/1941;

n) **Reato di cui all'Art. 377-bis CP (Art. 25-decies)¹²**

¹² L'Art. 377-bis CP così dispone "... Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità

- ❑ induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;

o) Reati ambientali di cui al DLGS 121/2011 e alla Legge 68/2015 (Art. 25-undecies):¹³

- ❑ Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi [reato richiamato dal comma 5 dell'articolo 256 del DLGS 152/2006] (Art. 187 DLGS 152/2006),
- ❑ Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (Art. 137 c.2, 3, 5, 11 e 13 DLGS 152/2006),
- ❑ Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (Art. 256 c.1, lett. a) e b), 3, 4, 5 e 6 primo periodo DLGS 152/2006),
- ❑ Bonifica dei siti (Art. 257 c.1 e 2 DLGS 152/2006),
- ❑ Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Art. 258 c.4 secondo periodo DLGS 152/2006),
- ❑ Traffico illecito di rifiuti (Art. 259 c.1 DLGS 152/2006),
- ❑ Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Art. 260-bis c. 6, 7 secondo e terzo periodo e 8 DLGS 152/2006),
- ❑ Superamento valori limite di emissione (Art. 279 c.5 DLGS 152/2006),
- ❑ Inquinamento doloso provocato da navi (Art. 8 DLGS 202/2007),
- ❑ Inquinamento colposo provocato da navi (Art. 9 D.LGS 202/2007),
- ❑ Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (Artt. 1, 2 e 3-bis L. 150/1992),
- ❑ Divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (Art. 6 L. 150/1992),
- ❑ Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (Art. 3 c. 6 L. 549/1993),
- ❑ Disastro Ambientale (Art. 452-*quater* CP),
- ❑ Inquinamento ambientale (Art. 452-*bis* CP),
- ❑ Circostanze aggravanti (Art. 452-*octies* CP),
- ❑ Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 452-*quaterdecies* CP),
- ❑ Delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452-*quinquies* CP),
- ❑ Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452-*sexies* CP),
- ❑ Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Art. 727-*bis* CP),
- ❑ Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (Art. 733-*bis* CP),

p) p) Reato di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno sia irregolare (Art. 25-duodecies) introdotto dal D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, in attuazione della Direttiva 2009/52/CE che ha introdotto Norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;

- ❑ disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Art. 12 c.3.3-*bis*, 3-*ter* e 5, DLGS 286/1998);
- ❑ impiego di lavoratori irregolari (Art. 22 c. 12-*bis*, DLGS 286/1998);

q) Reati di razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies)

- ❑ propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Art. 604-*bis* CP)¹⁴;

giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni .".

¹³ Articolo così modificato dalla Legge 22 maggio 2015 n. 68.

¹⁴ La norma in esame, originariamente contenuta nell'Art. 3 della Legge 654/1975 è stata collocata all'interno del Codice Penale a seguito del Decreto Legislativo 01 marzo, 2018 n. 21, in vigore dal 6 aprile, 2018 che ha introdotto disposizioni per l'attuazione del c.d. "Principio della

- r) **Reato di inosservanza delle sanzioni interdittive comminate ai sensi del DLGS 231/2001** previsto dall'Art. 23 del Decreto 231;
- s) **Reati previsti dalla Legge 146/2006 (c.d. "reati transnazionali")¹⁵:**
- associazione per delinquere (Art. 416 co. 6 CP),
 - associazione di tipo mafioso (Art. 416-bis CP),
 - associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 del D.P.R. 9 ottobre, 1990 n. 309),
 - associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-*quater* D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43), disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Art. 12, co. 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, del Testo Unico di cui al Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286),
 - disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Art. 12, co. 3, 3-*bis*, 3-*ter*, 5, DLGS 25 luglio 1998 n. 286),
 - induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. Art. 377-bis CP),
 - favoreggiamento personale (Art. 378 CP)
- t) **Reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa(Art. 25-*quaterdecies*):**
- Frode in competizioni sportive (Art. 1 Legge 401/1989);
 - Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.
- u) **Reati tributari (Art. 25-*quinquiesdecies*)¹⁶:**
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 DLGS 74/2000),
 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 DLGS 74/2000),
 - Dichiarazione infedele (Art. 4 DLGS 74/2000)
 - Omessa Dichiarazione (Art. 5 DLGS 74/2000)
 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8.1 e 2-*bis* DLGS 74/2000),
 - Indebita compensazione (Art. 10-*quater* DLGS 74/2000)
 - Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 DLGS 74/2000),
 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 DLGS 74/2000).
- v) **Reati di contrabbando di cui al DPR 23.01.1973, n.43 (Art. 25-*sexiesdecies*)¹⁷**

riserva di codice nella materia penale". La norma in questione ha infatti abrogato l'Art. 3 della Legge 654/1975 e introdotto nel Codice Penale l'Art. 604-*bis* che ne riproduce il contenuto. Nessuna modifica ha invece interessato l'Art. 25-*terdecies* del DLGS 231/2001 che continua formalmente a richiamare la norma ormai abrogata. In considerazione dei principi operanti in materia penale, pertanto, si potrebbe dubitare della possibilità di continuare a comprendere il reato in questione nel novero dei reati presupposto della responsabilità dell'ente. Si è ritenuto di maggiore tutela per la Società continuare ad elencare il reato in questione tra quelli rilevanti ai fini del DLGS 231/2001. Ciò anche in considerazione di quanto disposto dall'Art. 8 co. 1 del Decreto Legislativo 1 marzo 2018 n. 21 che così dispone: "...dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni abrogate dall'articolo 7, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del Codice Penale (...)".

¹⁵ L'Art. 3 della Legge 146/2006 relativa alla "**Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001**" definisce reato transnazionale " ..il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato...".

¹⁶ Ai sensi del Decreto Legislativo 14.07.2020 n. 75, in relazione ai reati di cui agli Artt. 4,5 e 10-bis del DLGS 74/2000, le sanzioni previste dal DLGS 231/2001 si applicano se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a €10.000.000.

¹⁷ Violazioni costituenti reato quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a €10.000 ai sensi dell'Art. 1.4 Dlgs 15.01.2016, n.8 oltre che nelle ipotesi aggravate punite con la pena detentiva, da ritenersi fattispecie autonome di reato, ai sensi dell'Art.1.2 Dlgs citato) DPR 23.01.1973, n.43 Testo Unico Disposizioni Legislative in Materia Doganale.

- ❑ Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (Art. 282);
- ❑ Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (Art. 283);
- ❑ Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (Art. 284);
- ❑ Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (Art. 285);
- ❑ Contrabbando nelle zone extra-doganali (Art. 286);
- ❑ Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (Art. 287);
- ❑ Contrabbando nei depositi doganali (Art. 288);
- ❑ Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (Art. 289);
- ❑ Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (Art. 290);
- ❑ Contrabbando nell'importazione o esportazione temporanea (Art. 291);
- ❑ Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-*bis*);
- ❑ Associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-*quater*);
- ❑ Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-*ter*);
- ❑ Altri casi di contrabbando (Art. 292)

z) Delitti contro il Patrimonio Culturale (Art. 25-*septiesdecies*)

- ❑ Furto di beni culturali (Art. 516-*bis* CP);
- ❑ Appropriazione indebita di beni culturali (Art. 518-*ter* CP);
- ❑ Ricettazione di beni culturali (Art. 518-*quater* CP);
- ❑ Falsificazione in scrittura privata relativa ai beni culturali (Art. 518-*octies* CP);
- ❑ Violazione in materia di alienazione dei beni culturali (Art. 518-*novies* CP);
- ❑ Importazione illecita di beni culturali (Art. 518-*decies* CP);
- ❑ Uscita o esportazione illecita di beni culturali (Art. 518-*undecies* CP);
- ❑ Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici (Art. 518-*duodecies* CP);
- ❑ Contraffazione di opere d'arte (Art. 518-*quaterdecies* CP).

aa) Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-*duodevicies*)

- ❑ Riciclaggio di beni culturali (Art. 518-*sexies* CP);
- ❑ Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 518-*terdecies* CP)

Le categorie sopra elencate potranno essere incrementate da ulteriori fattispecie meritevoli di tutela, attraverso specifiche previsioni normative.

Per una descrizione analitica delle fattispecie di reato ivi elencate, si rinvia al catalogo dei Reati Presupposto della Responsabilità dell'Ente (**Allegato 2**) al presente Modello.

1.5 Reati Commessi all'Estero

Al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo, l'Art. 4 del DLGS 231/2001 dispone che nei casi e alle condizioni previsti dagli Artt. 7, 8, 9 e 10 del Codice Penale¹⁸, l'ente avente nel territorio dello Stato la sede principale può essere chiamato a rispondere anche in relazione a reati commessi all'estero.

Tale responsabilità sussiste se ricorrono i seguenti presupposti:

- (i) il reato deve essere stato commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente;
- (ii) l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- (iii) l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dalla normativa;
- (iv) lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto non procede in autonomia a perseguire il reato.

¹⁸ Disciplinanti, rispettivamente, reati commessi all'estero (Art. 7 CP); delitto politico commesso all'estero (Art.8 CP), delitto comune del cittadino all'estero (Art. 9 CP) e delitto comune dello straniero all'estero (Art. 10 CP).

1.6 Regime Sanzionatorio

Le sanzioni previste per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono graduate in base alla gravità della condotta criminosa.

Quale conseguenza della commissione o tentata commissione dei reati sopra menzionati, il DLGS 231/2001 prevede a carico degli enti le seguenti sanzioni amministrative:

- sanzioni pecuniarie
- sanzioni interdittive
- pubblicazione della sentenza
- confisca

Le sanzioni pecuniarie e quelle interdittive sono ridotte da un terzo (1/3) alla metà (1/2) nel caso in cui la commissione dei reati sopra indicati avvenga nelle forme del solo tentativo.

1.6.1 La Sanzione Pecuniaria

Ai sensi dell'Art. 10 del DLGS 231/2001, **la sanzione pecuniaria** è obbligatoriamente applicata in ogni ipotesi di illecito amministrativo dipendente da reato rilevante ai sensi del Decreto.

La sanzione pecuniaria viene applicata per **quote** in un **numero non inferiore a cento (100) e non superiore a mille (1000)**. Considerato che, ai sensi della succitata norma, l'importo di una quota va da un **minimo di € 258** ad un **massimo di € 1.549**, ne consegue che **la sanzione pecuniaria applicabile** ad un ente nel caso in cui ricorrano i presupposti di cui al DLGS 231/2001 **può variare** da un **minimo di € 25.800** ad un **massimo di € 1.549.000** da commisurare in relazione a:

- a) gravità del fatto
- b) grado di responsabilità dell'ente
- c) attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti
- d) condizioni economiche e patrimoniali dell'ente¹⁹.

Inoltre ai sensi dell'Art. 12 co. 1 del DLGS 231/2001, la sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a **€ 103.291** se:

- a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

La stessa norma, al comma successivo, dispone invece la riduzione della sanzione pecuniaria da un terzo (1/3) alla metà (1/2) se prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Nel caso in cui concorrano entrambe le condizioni su elencate, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a **€ 10.329**.

1.6.2 Le Sanzioni Interdittive

¹⁹ Si ricorda che ai sensi dell'Art. 10 co. 4 del DLGS 231/2001 non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

Ai sensi dell'Art. 9 co. 2 del DLGS 231/2001, le sanzioni interdittive possono consistere:

- nell'interdizione dall'esercizio dell'attività
- nella sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
- nel divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione
- nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi
- nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Come precisato dall' Art.13 del DLGS 231/2001, le sanzioni interdittive (la cui durata varia, di norma, dai tre (3) mesi ai due (2) anni) sono accessorie alla sanzione pecuniaria ed eventuali. Esse, infatti, si applicano esclusivamente in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste²⁰ e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in quest'ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) reiterazione degli illeciti²¹.

In merito ai criteri di scelta delle sanzioni interdittive da applicare all'ente, l'Art. 14 del DLGS 231/2001 precisa che tali sanzioni hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri per la commisurazione della sanzione pecuniaria (Art. 11 del DLGS 231/2001), tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.

Per quanto concerne in particolare il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, la norma in esame stabilisce che tale divieto può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni, mentre per ciò che concerne l'interdizione dall'esercizio di un'attività, l'Art. 14 del Decreto 231 precisa che l'applicazione di tale sanzione comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività²².

In proposito è opportuno evidenziare che l'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata²³.

Nei casi più gravi, le sanzioni interdittive possono essere applicate in via definitiva.

In particolare, ai sensi dell'Art. 16 del DLGS 231/2001, può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre (3) volte negli ultimi sette (7) anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività. Il giudice può, invece, applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando l'ente è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre (3) volte negli ultimi sette (7) anni. Infine, la norma in esame

²⁰ Si tratta, in particolare, di: reati contro la Pubblica Amministrazione, taluni reati contro la fede pubblica, delitti in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, nonché delitti contro la personalità individuale, delitti contro il patrimonio mediante frode, delitti informatici, pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, reati di razzismo e xenofobia e, da ultimo, di alcuni reati ambientali.

²¹ Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi di cui all'Art. 12 co. 1 del DLGS 231/2001.

²² Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.

²³ Si ricorda che, ai sensi dell'Art. 15 del DLGS 231/2001, in presenza dei presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determini l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un Commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività; b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione. Ai sensi della stessa norma, la prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.

dispone che qualora l'ente o una sua unità organizzativa venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'Art. 17 del Decreto 231 sulla riparazione delle conseguenze del reato.

In proposito, in considerazione della rilevanza pratica che può assumere la norma, si ricorda che, ai sensi dell'Art. 17 del DLGS 231/2001, ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

In tema di sanzioni interdittive assumono rilievo le novità introdotte di recente dalla Legge 9 gennaio 2019 n. 3 già citata in precedenza (v. par. 1.2). Il provvedimento in esame, infatti, ha inasprito le sanzioni interdittive per alcuni reati contro la Pubblica Amministrazione, prevedendo l'applicazione di una differente forbice edittale a seconda della qualifica del soggetto colpevole.

Segnatamente, è prevista l'applicazione di sanzioni interdittive da 4 a 7 anni se il reato è commesso da un soggetto apicale e da due (2) a quattro (4) anni se il reato è commesso da un soggetto subordinato

Tale aumento tuttavia non opera qualora l'ente *"prima della sentenza di primo grado si sia adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modello organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi"*.

1.6.3 La Pubblicazione della Sentenza

Ai sensi dell'Art. 18 del DLGS 231/2001, in caso di applicazione di una sanzione interdittiva può essere disposta la pubblicazione della sentenza.

1.6.4 La Confisca

Ai sensi dell'Art. 19 del DLGS 231/2001, nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. La norma in esame dispone altresì che nei casi in cui non possa essere eseguita la confisca del prezzo o del profitto del reato, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

1.6.5 Pluralità di Illeciti e Prescrizione

In relazione al regime sanzionatorio previsto dal DLGS 231/2001 è necessario ricordare le previsioni del Decreto 231 in tema di pluralità di illeciti e di prescrizione.

In merito al primo aspetto, si ricorda che, ai sensi dell'Art. 21 del DLGS 231/2001, quando l'ente è responsabile in relazione ad una **pluralità di reati** commessi con una unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo. Per effetto di detto aumento, l'ammontare della sanzione pecuniaria non può comunque essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito.

La norma in esame dispone inoltre che, in tali casi, quando in relazione a uno o più degli illeciti ricorrono le condizioni per l'applicazione delle sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l'illecito più grave.

In merito al secondo aspetto, si ricorda che ai sensi dell'Art. 22 del DLGS 231/2001, le sanzioni amministrative **si prescrivono** nel termine di **cinque (5) anni** dalla data di consumazione del reato. La prescrizione è interrotta dalla richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e dalla contestazione dell'illecito amministrativo.

1.6.6 La Responsabilità ex DLGS 231/2001 nei casi di Trasformazione, Fusione, Scissione, Cessione o Conferimento dell'Azienda

In merito al regime sanzionatorio, è infine opportuno segnalare le norme di cui agli Artt. 28-31 del DLGS 231/2001 che disciplinano la responsabilità amministrativa dell'ente nei casi di **trasformazione, fusione, scissione, cessione o conferimento di azienda**.

In particolare, nel caso di **trasformazione**, resta ferma la responsabilità dell'ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

Nel caso di **fusione**, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.

Nel caso di **scissione** parziale, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto²⁴. Gli enti beneficiari della **scissione, sia totale che parziale**, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto.

L'obbligo è limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.

Nel caso di **cessione o di conferimento dell'azienda** nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza.

Da quanto sopra consegue che la responsabilità è e rimane legata al *business* o a quel settore del *business* in relazione al quale il reato è stato commesso.

1.7 Esclusione della Responsabilità

Come anticipato, poiché l'obiettivo della normativa in esame non è solo quello di sanzionare, in via amministrativa, l'ente per la commissione dei reati ivi elencati, ma anche quello di prevenire la commissione di tali reati, il legislatore, in presenza di determinati presupposti, ha previsto, in alcune ipotesi, un'esimente generale e, in altre, una riduzione di pena.

In particolare, l'Art. 6 del DLGS 231/2001, nell'introdurre il regime di responsabilità amministrativa in oggetto, prevede un'ipotesi specifica di **esenzione** per i casi in cui l'ente dimostri:

- a) che l'**organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo** idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) che il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento, è stato affidato a uno specifico **Organismo di Vigilanza (OdV)**, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;

²⁴ L'Art. 30 del DLGS 231/2001, che disciplina tale aspetto, fa salvo quanto previsto al comma 3 ove " *..le sanzioni interdittive relative ai reati indicati nel comma 2, si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso ..*". Il comma 2 richiamato dalla norma prevede che " *..gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo è limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito, anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato ..*".

- c) che le persone hanno commesso il reato **eludendo fraudolentemente il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo**;
- d) che **non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza** da parte dell'Organismo di Vigilanza.

L'esclusione della responsabilità opera qualora le predette condizioni ricorrano, cumulativamente, al momento della commissione del reato. Tuttavia, anche l'adozione e l'attuazione del Modello avvenute in un momento successivo possono avere effetti positivi in ordine alle sanzioni irrogabili all'ente (Artt. 12, co. 3, 17, co. 1, lett. c), e 18, co. 1, del DLGS 231/2001 succitati) come si vedrà in appresso al paragrafo 1.8.

1.8 Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo

I Modelli organizzativi hanno una **duplice funzione**: quella di prevenire la commissione di reati - che risulterebbe meno agevole a seguito dell'introduzione di specifiche cautele procedurali e di controllo previste dai Modelli - e quella di evitare che le conseguenze di tali reati possano ricadere sull'ente nel caso in cui le fattispecie delittuose dovessero verificarsi (ipotesi che non si può evidentemente escludere).

La *ratio* sottesa al Decreto 231 presuppone che i comportamenti individuali abbiano **fraudolentemente eluso** le procedure aziendali e che, pertanto, si possa operare una netta distinzione tra **volontà dell'ente** (manifestata attraverso l'adozione delle procedure e del Modello) e **volontà dei singoli soggetti**.

Pertanto, in caso di instaurazione di un procedimento penale:

- ❑ l'adozione del Modello – prima della commissione del reato – rappresenta condizione necessaria affinché l'ente possa essere assolto (un ente privo di Modello non potrà in alcun modo rimanere esente da responsabilità per il fatto/reato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio),
- ❑ l'adozione e l'attuazione del Modello – prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado – consente di escludere l'applicazione delle sanzioni interdittive²⁵;
- ❑ l'adozione e l'attuazione del Modello – prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado – comporta la riduzione della sanzione pecuniaria²⁶;
- ❑ l'adozione del Modello determina la sospensione delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria in via preventiva;²⁷

²⁵ L'Art. 17 del DLGS 231/2001, rubricato "... Riparazione delle conseguenze del reato ...", così dispone: "...1. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni: a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca ...".

²⁶ L'Art. 12 del DLGS 231/2001, rubricato "... Casi di riduzione della sanzione pecuniaria", così dispone: "...1. La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a euro 103.291 se: a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità; 2. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado: a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. 3. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a euro 10.329".

²⁷ Ai sensi dell'Art. 45 del DLGS 231/2001, il Pubblico Ministero, in presenza di indizi tali da far ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e di elementi tali da far ritenere concreto il pericolo di commissione di ulteriori illeciti della stessa indole di quello per cui procede, può richiedere l'applicazione, quale misura cautelare, di una delle sanzioni interdittive elencate al punto 16.2; l'Art. 49 del citato Decreto 231 dispone tuttavia quanto segue: "...1 Le misure cautelari possono essere sospese se l'ente chiede di poter

- ❑ coerentemente alle previsioni di cui all'art. 39 c.1 del DLGS 231/2001²⁸, la nomina del difensore dovrà avvenire a cura di un soggetto munito dei necessari poteri, previa verifica di eventuali situazioni di conflitto di interessi con la Società e il difensore della Società non potrà essere nominato da un soggetto indagato/imputato nell'ambito del predetto procedimento²⁹.

La normativa definisce, inoltre, i **requisiti dell'efficace attuazione del Modello**:

la verifica periodica e l'eventuale modifica quando sono scoperte significative inosservanze delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;

un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

L'Art. 6 del DLGS 231/2001 che definisce il **contenuto dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo** prevede che, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, tali modelli debbano:

- ❑ **individuare le attività** nel cui ambito possono essere commessi reati;
- ❑ **prevedere specifici protocolli** diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- ❑ individuare **modalità di gestione delle risorse finanziarie** idonee a impedire la commissione dei reati;
- ❑ **prevedere obblighi di informazione** nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- ❑ **introdurre un sistema disciplinare** idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- ❑ possedere i requisiti richiesti dall'Art. 30 del DLGS 81/2008 in tema di sicurezza³⁰.

realizzare gli adempimenti cui la legge condiziona l'esclusione di sanzioni interdittive a norma dell'articolo 17. In tal caso, il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione, dispone la sospensione della misura e indica il termine per la realizzazione delle condotte riparatorie di cui al medesimo articolo 17...".

²⁸ "L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo".

²⁹ In conformità ai dettami della recente giurisprudenza (i.e. Cass. 22 settembre 2022, n. 35387/2022).

³⁰ L'Art. 30 del DLGS 81/2008 dispone quanto segue " ...1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; d) alle attività di sorveglianza sanitaria; e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate. 2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al co. 1. 3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. 4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico. 5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente

In ogni caso, come sopra evidenziato, la responsabilità amministrativa dell'ente è esclusa se i soggetti apicali e/o i loro sottoposti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

1.9 Codici di Comportamento, predisposti dalle associazioni rappresentative degli enti

Il DLGS 231/2001 prevede che i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo possano essere adottati sulla base di codici di comportamento (cd. "Linee Guida") elaborati dalle associazioni di categoria e comunicati al Ministero della Giustizia.

Confindustria ha definito le Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, "Linee Guida di Confindustria").

In particolare, le Linee Guida di Confindustria suggeriscono di utilizzare i processi di Risk Assessment e Risk Management e prevedono le seguenti fasi per la definizione del Modello:

- ❑ identificazione dei rischi e dei Protocolli;
- ❑ adozione di alcuni strumenti generali quali un codice etico con riferimento ai reati ex DLGS 231/2001 e un sistema disciplinare;
- ❑ individuazione dei criteri per la scelta dell'Organismo di Vigilanza, indicazione dei suoi requisiti, compiti e poteri e degli obblighi di informazione.

Le Linee Guida di Confindustria, sulla base delle quali la Società ha adottato il proprio Modello 231, sono state giudicate dal Ministero della Giustizia "...idonee al raggiungimento dello scopo fissato dall'Art. 6, comma 3 del DLGS 231/2001 ...".

CAPITOLO 2 – DESCRIZIONE DELLA SOCIETÀ

2.1 LORMA

2.2 Modello di "Governance"

Ai sensi dell'Art. 18 Statuto, la Società può essere amministrata da uno o più amministratori, sino ad un massimo di nove (9), nominati dall'assemblea.

Ad oggi la Società è gestita da due (2) consiglieri delegati muniti della rappresentanza legale in forma disgiunta.

I Consiglieri Delegati hanno la facoltà di compiere con forma libera e disgiunta tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad esclusione degli atti riservati alla competenza del Consiglio di Amministrazione e salvo i divieti di legge e di statuto (Art. 19 Statuto).

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri componenti il Presidente, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, e gli Amministratori Delegati e può altresì nominare Vicepresidenti ed un Segretario, anche in via permanente ed estraneo al Consiglio stesso

alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'Art. 6. 6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'Art. 11".

La rappresentanza può essere conferita anche agli Amministratori Delegati dalla relativa deliberazione di nomina che deve prevedere l'esercizio congiunto o disgiunto di tale potere e le eventuali limitazioni dello stesso (Art. 30 Statuto).

Il Collegio Sindacale può essere composto da uno (1) o da tre (3) membri effettivi e due (2) supplenti (Art. 32 Statuto) i quali restano in carica per tre esercizi e possono essere rieletti.

2.3 Assetto organizzativo

La Società ha definito il proprio assetto organizzativo attraverso l'assegnazione di responsabilità funzionali e la definizione di riporti gerarchici, evidenziati a mezzo di Organigramma Aziendale (**Allegato 5**) al presente Modello).

Attribuzione dei poteri di impegno e spesa

L'attribuzione dei poteri di impegno e spesa è attuata in conformità alle clausole statutarie in tema di "governance" e ai relativi atti di nomina e al sistema dei poteri in vigore.

Sistema di controllo di gestione delle risorse finanziarie

La Società ha predisposto un sistema di controllo di gestione delle proprie risorse finanziarie che prevede sistemi di verifica della gestione delle risorse finalizzati a garantire la verificabilità e la tracciabilità delle spese, oltre che l'efficienza e l'economicità delle attività aziendali.

Al fine di conseguire gli obiettivi sopra menzionati la Società si è munita di una serie di procedure, quali, in particolare, il Protocollo "**Gestione dei Flussi Finanziari e Monetari**" (PT2).

La Società provvede a distribuire periodicamente al personale la normativa interna e le altre informazioni rilevanti - ivi incluse le comunicazioni interne aventi ad oggetto la descrizione della struttura di LORMA, dei ruoli e delle responsabilità e le procedure adottate - anche tramite il sistema di rete locale e/o via e-mail (*intranet*).

Le unità organizzative della Società sono descritte nell'organigramma aziendale.

CAPITOLO 3 – METODOLOGIA DI PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO

3.1 Premessa

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è stato predisposto tenendo conto delle tipologie di reato contemplate dal DLGS 231/2001 al momento dell'analisi.

In particolare, la Società ha inteso avviare una serie di attività volte a elaborare e redigere il proprio Modello Organizzativo in conformità ai requisiti del DLGS 231/2001 e in coerenza con il contesto normativo e regolamentare di riferimento, con i principi già radicati nella propria cultura di *governance* e con le indicazioni contenute nelle Linee Guida di Confindustria.

Il processo di attività funzionali allo studio, elaborazione e redazione da parte della Società di un proprio Modello è stata svolta da un gruppo di lavoro formato da personale di LORMA e da consulenti esterni.

La metodologia seguita nella predisposizione del Modello tiene conto della giurisprudenza ad oggi formatasi sul DLGS 231/2001 che impone di individuare le Aree sensibili o "a rischio" - cioè quei processi e quelle attività aziendali ove potrebbe manifestarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati - mediante una visione organizzativa e di controllo dei fenomeni aziendali, non essendo ritenuta sufficiente la sola analisi giuridica e formale.

In tale ottica, la Società ha elaborato un programma di attività (di seguito "**Progetto**") volto a definire e redigere un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo conforme a quanto richiesto dalla normativa e suggerito dalla giurisprudenza.

Le attività previste nel progetto sono state svolte da un *Team* di lavoro composto da consulenti esterni - nelle figure, in particolare, di un esperto nel settore della consulenza aziendale, di uno studio legale specializzato nel settore, di un avvocato penalista specializzato in reati ex DLGS 231/ 2001 – e di referenti interni della Società.

Si riportano di seguito le Fasi di realizzazione del Progetto:

Fasi	Attività
Fase 1	<p>Pianificazione e avvio del progetto</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Esame della struttura organizzativa e di controllo</u>: esame della <i>governance</i>, delle deleghe, dei poteri, della ripartizione dei compiti e delle responsabilità, analisi del sistema di emanazione delle normative interne e delle modalità di formalizzazione dei processi; • <u>Identificazione preliminare delle aree di rischio</u>: individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono astrattamente essere commessi i reati considerati dal DLGS 231/2001 e individuazione dei responsabili, ovvero delle persone che, in base alle funzioni e responsabilità, hanno una conoscenza approfondita delle attività sensibili e dei controlli (<i>Key Officer</i>); • <u>Organizzazione delle interviste</u>: organizzazione di interviste mirate con i <i>Key Officer</i>.
Fase 2	<p>Valutazione e integrazione dei controlli</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Effettuazione delle interviste e raccolta delle informazioni</u>: verifica, con i <i>Key Officer</i>, delle procedure, delle prassi e dei controlli in essere, per accertare la rispondenza alle esigenze di salvaguardia della Società dai rischi derivanti dalla commissione di reati, nelle aree evidenziate come “sensibili”; • <u>Valutazioni dei controlli ed eventuali integrazioni</u>: riepilogo del quadro complessivo emerso dalle interviste ai <i>Key Officer</i> e dei risultati dell’analisi organizzativa; riepilogo di situazioni di possibili “gap” e di necessità di interventi procedurali e organizzativi a rafforzamento del sistema di controllo.
Fase 3	<p>Elaborazione della documentazione</p> <p>Predisposizione dei documenti che compongono il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex DLGS 231/2001 articolato in tutte le sue parti e regole di funzionamento, coerente con le linee guida e con le pronunce giurisprudenziali in materia. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modello Organizzativo; • Codice Etico; • Reati Presupposto; • Matrice Attività /Reati; • Protocolli (chiamate anche “Procedure 231”), dedicate alle singole attività sensibili identificate; • Sistema Disciplinare.
Fase 4	<p>Approvazione della documentazione</p> <ul style="list-style-type: none"> • Esame e validazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società; • Delibere di Consiglio;

Pianificazione e avvio del progetto

Allo scopo di verificare la coerenza dei principali elementi organizzativi, è stata preliminarmente effettuata l’analisi del quadro di controllo della Società.

L'analisi ha compreso l'esame di quanto segue:

1. organigramma della Società;
2. attività, ruoli e responsabilità di tutte le principali unità organizzative;
3. segregazione dei compiti;
4. modalità di attribuzione di deleghe e poteri;
5. modalità di formulazione e di diffusione delle norme interne;
6. tracciabilità e verificabilità *ex post* delle attività di processo tramite adeguati supporti documentali/informativi.

L'analisi dell'operatività della Società è stata effettuata con riferimento alle fattispecie di reato contemplate dal Decreto 231 al momento dell'espletamento dell'analisi stessa al fine di individuare le attività sensibili (cd. **Aree Sensibili**) nell'ambito delle quali sia possibile commettere i reati (cd. Processo di *Risk Assessment*).

Si è quindi proceduto a identificare i Responsabili dei processi o delle attività sensibili, ossia le risorse con una conoscenza approfondita dei processi o attività sensibili e dei meccanismi di controllo attualmente in essere (di seguito, "Key Officer"), e ad organizzare, con tali soggetti, interviste mirate alla raccolta di informazioni aggiornate sullo stato dei processi e dei controlli.

Le attività individuate come sensibili (e i possibili reati) sono stati quindi associati alle funzioni sociali preposte in una **Matrice Attività/Reati (Allegato 3)**, che costituisce il presupposto di base della costruzione del Modello e la realizzazione di quanto indicato dalla normativa (Art. 6 del DLGS 231/2001) e dalle Linee Guida di riferimento.

L'analisi preliminare dei processi aziendali ha permesso alla Società di escludere alcune attività astrattamente idonee alla commissione di alcune delle fattispecie di reato previste dal DLGS 231/2001, in quanto riconosciute non attinenti all'attività aziendale.

In particolare, in considerazione dell'attività attualmente svolta, la Società ha ritenuto non rilevanti i seguenti gruppi di reati:

pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili ex Art. 25-*quater* 1 del Decreto 231; reati contro la personalità individuale ex Art. 25-*quinquies* del Decreto 231; reati di abuso di mercato ex Art. 25-*sexies* del Decreto 231; reati transnazionali; delitti contro il patrimonio culturale ex Art. 25-*septiesdecies* del Decreto 231; riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici ex Art. 25-*duodevicies* del Decreto 231; reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice Penale e dalle Leggi Speciali ex Art.25-*quater*; frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati ex Art. 25-*quaterdecies*; ; Razzismo e Xenofobia ex Art. 25-*terdecies*.

Per alcune tipologie di reati, quali, ad esempio, i reati di criminalità organizzata, non sono stati previsti specifici protocolli in quanto ritenuti adeguatamente presidiati dal sistema di controllo interno e dal vigente Codice Etico.

La Società si impegna a svolgere un continuo monitoraggio sulla propria attività, sia in relazione ai reati sopra elencati, sia in relazione a possibili modifiche ed integrazioni al DLGS 231/2001. La Società si impegna altresì a valutare l'opportunità di integrare il presente Modello qualora dovesse emergere, con riferimento alla propria attività, la rilevanza di uno o più dei reati di cui al paragrafo precedente o di eventuali nuove fattispecie di reato che il Legislatore ritenesse di inserire nel "corpus" del DLGS 231/2001.

Valutazione e integrazione dei controlli

Obiettivo delle interviste è stato quello di verificare, per ogni processo o attività sensibile individuato nelle fasi precedenti, la sussistenza di procedure e controlli atti a prevenire la commissione di reati. In aggiunta, le interviste hanno avuto il fine di evidenziare eventuali ulteriori attività sensibili oltre a quelle già rilevate.

Una volta terminate le interviste, si è provveduto a riepilogare le risultanze definitive dell'analisi, in termini di attività sensibili, processi e controlli. Sono state inoltre individuate alcune attività di miglioramento degli aspetti di processo e controllo, nonché possibilità di interventi migliorativi su responsabilità e ruoli affidati alle singole funzioni.

Elaborazione della documentazione

Nell'ultima fase è stata messa a punto la documentazione che illustra il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex DLGS 231/2001 della Società, articolato in tutte le sue componenti, secondo le disposizioni del Decreto 231 e le indicazioni fornite dalle associazioni di categoria.

3.2 Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Il DLGS 231/2001 attribuisce un valore discriminante all'adozione ed efficace attuazione di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo nella misura in cui questi risultino idonei a prevenire, con ragionevole certezza, la commissione o la tentata commissione, dei reati richiamati dal Decreto 231.

La Società ha predisposto un Modello che, sulla scorta delle indicazioni fornite dai codici di comportamento redatti da Confindustria e di quelle derivanti dalle pronunce giurisprudenziali in materia, tiene conto della propria realtà e della propria storia, in coerenza con il sistema di *governance* della Società.

Il Modello risulta fondato sui seguenti elementi:

- a) Individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati richiamati dal DLGS 231/2001 e realizzazione dei sistemi di controllo in grado di presidiare le aree stesse. A tale proposito è stata redatta la **Matrice Attività / Reati (Allegato 3)**.
- b) Definizione **degli standard di controllo e dei protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società** nell'ambito delle attività sensibili individuate e in relazione ai reati da prevenire. In particolare sono stati così individuati i seguenti Protocolli:
 - (i) Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza;
 - (ii) Flussi Finanziari e Monetari;
 - (iii) Tenuta della Contabilità, Redazione del Bilancio e Attività Correlate;
 - (iv) Gestione degli Acquisti di Beni, Servizi e Consulenze;
 - (v) Gestione del Sistema Informativo Aziendale;
 - (vi) Rapporti con Soggetti Terzi: Omaggi, Liberalità, Sponsorizzazioni;
 - (vii) Adempimenti in Materia di Salute e Sicurezza dei Lavoratori;
 - (viii) Adempimenti in Materia Ambientale;
 - (ix) Beni Immateriali e Diritti di Proprietà Intellettuale;
 - (x) Gestione Adempimenti Fiscali.
- c) Promozione, nell'ambito della propria comunicazione interna, dei temi legati all'area comportamentale del personale e alla divulgazione all'interno e all'esterno della struttura societaria dei principi contenuti nel Modello. Il processo descritto si esplica tramite l'introduzione di:
 - un piano di formazione e/o comunicazione al personale dipendente e ad altri soggetti che interagiscono con la Società;
 - un programma di verifiche periodiche sulle attività sensibili e sui relativi *standard* di controllo;

- un sistema disciplinare atto a sanzionare la violazione delle disposizioni contenute nel Modello (**Allegato 6**);
- d) Istituzione dell'Organismo di Vigilanza responsabile della cura e della promozione dell'aggiornamento del Modello;
- e) Adozione e diffusione del Codice Etico quale parte integrante e sostanziale del Modello, in coerenza con la *mission* e l'attività della Società (**Allegato 1**).

Le previsioni contenute nel presente **Modello** sono coerenti con quelle del Codice Etico, pur avendo, il primo, specifiche finalità in ottemperanza al DLGS 231/2001.

Il Modello risponde infatti a specifiche previsioni contenute nel DLGS 231/2001, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati, mentre il **Codice Etico** rappresenta uno **strumento adottato dalla Società e suscettibile di autonoma applicazione sul piano generale, allo scopo di esprimere dei principi di deontologia "aziendale"** che il Gruppo TAT (e, quindi, la Società) riconosce come propri e all'osservanza dei quali richiama tutti gli Amministratori, i dipendenti e collaboratori e tutti coloro che, a vario titolo, operano per e/o si relazionano con LORMA, la sua controllata o con l'intero Gruppo.

L'importanza che il Codice Etico riveste per la Società e il Gruppo TAT e la sua portata cogente sono comprovate dalla previsione di apposite sanzioni in caso di sua inosservanza come indicato nel Sistema Disciplinare (Allegato 6) al Modello 231.

CAPITOLO 4 – L'ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 L'Organismo di Vigilanza di LORMA

In base al DLGS 231/2001, la Società può essere esonerata dalla responsabilità conseguente alla commissione di reati se il suo organo amministrativo, tra l'altro, ha affidato i compiti di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di promuoverne l'aggiornamento a un organismo dotato di autonomi poteri di controllo.

Le Linee Guida di Confindustria individuano, quali requisiti principali dell'Organismo di Vigilanza, l'autonomia, l'indipendenza, la professionalità e la continuità di azione.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'Art. 6, co. 1, lett. b) del DLGS 231/2001, tenendo conto delle evoluzioni interpretative sviluppate da Confindustria e delle caratteristiche e dimensioni della propria struttura organizzativa, LORMA intende identificare il proprio Organismo di Vigilanza (di seguito "**Organismo di Vigilanza**" o "**OdV**") in un organo **composto da due membri**.

Autonomia e Indipendenza

L'Organismo di Vigilanza deve avere piena autonomia funzionale e operativa e riporterà direttamente al Consiglio di Amministrazione.

Per poter svolgere correttamente le funzioni di vigilanza e analisi, l'Organismo di Vigilanza deve poter accedere senza limitazioni a tutte le informazioni della Società ritenute dallo stesso rilevanti.

La posizione riconosciuta all'Organismo di Vigilanza nell'ambito dell'organizzazione della Società è tale, da garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma di interferenza e/o di condizionamento da parte di qualsiasi componente dell'organizzazione stessa.

Istituzione

I membri dell'Organismo di Vigilanza sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, durano in carica fino al termine del mandato del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati e sono rieleggibili.

L'Organismo di Vigilanza decade dall'incarico, per scadenza del termine, alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo degli esercizi di competenza del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato, ma continua a svolgere le proprie funzioni in regime di c.d. *prorogatio* fino alla nomina dei nuovi componenti dell'Organismo.

Requisiti e Decadenza

La nomina a membro dell'Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza di determinati requisiti soggettivi di eleggibilità.

In particolare, all'atto del conferimento dell'incarico, il soggetto designato a ricoprire la carica di membro dell'Organismo di Vigilanza deve rilasciare una dichiarazione nella quale attesti l'assenza di:

- ❑ **relazioni di parentela, coniugio** (o situazioni di convivenza di fatto equiparabili al coniugio) o **affinità** entro il quarto (IV) grado con componenti del Consiglio di Amministrazione, membri del Collegio Sindacale e Revisori esterni incaricati dalla Società, nonché soggetti apicali della stessa;
- ❑ **conflitti di interesse**, anche potenziali, con la Società e/o le sue controllate tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza;
- ❑ **funzioni di amministrazione con deleghe o incarichi esecutivi** presso la Società e/o società controllate;
- ❑ **funzioni di amministrazione** – nei tre (3) esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso Organismo – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- ❑ **rapporto di pubblico impiego** presso amministrazioni centrali o locali nei tre (3) anni precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso Organismo;
- ❑ **sentenza di condanna o di patteggiamento**, anche non passata in giudicato, ovvero provvedimento che comunque ne accerti la responsabilità, in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal DLGS 231/2001 o altri delitti comunque incidenti sulla moralità professionale;
- ❑ **condanna**, con sentenza o patteggiamento, anche non definitiva, ovvero provvedimento che comunque ne accerti la responsabilità, a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Il soggetto nominato decade automaticamente dalla carica qualora risulti a suo carico uno dei motivi di ineleggibilità qui indicati. Decadono altresì dall'incarico di membri dell'Organismo di Vigilanza i dipendenti della Società che, per qualsiasi causa, cessino dal proprio impiego.

Rinuncia

Il membro dell'Organismo di Vigilanza che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale e agli altri componenti dell'Organismo di Vigilanza.

Revoca. Decadenza

L'eventuale revoca di uno o più membri dell'Organismo di Vigilanza compete al Consiglio di Amministrazione. La revoca può avvenire solo per giusta causa, accertata dal Consiglio di Amministrazione nel corso di riunioni, cui partecipano anche gli altri membri dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza decade per la revoca o decadenza di tutti i suoi componenti. In tal caso il Consiglio di Amministrazione della Società provvede, senza indugio, alla sua ricostituzione

Sostituzione

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione provvede, senza indugio, alla loro sostituzione, con propria deliberazione. I membri dell'Organismo di Vigilanza così nominati durano in carica per il tempo già previsto per i soggetti da essi sostituiti.

Remunerazione e rimborsi spese

La remunerazione spettante ai componenti dell'Organismo di Vigilanza è stabilita dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina o con successiva delibera.

Ai componenti dell'Organismo di Vigilanza spetta, inoltre, il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

Poteri di spesa e nomina di consulenti esterni

Nello svolgimento dei compiti affidatigli, l'Organismo di Vigilanza - sotto la sua diretta responsabilità e sorveglianza - potrà giovare della collaborazione di tutte le funzioni e strutture della Società ovvero di consulenti esterni, avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità. Tale facoltà consente all'Organismo di Vigilanza di assicurare un elevato livello di professionalità e la necessaria continuità di azione. Per garantire il corretto svolgimento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione dovrà approvare una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dall'Organismo stesso e della quale l'Organismo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei propri compiti.

L'Organismo di Vigilanza potrà altresì avvalersi delle unità organizzative presenti nella Società in virtù delle relative competenze.

Professionalità

La professionalità dell'Organismo di Vigilanza dovrà essere assicurata, oltre che dalle competenze specifiche anche dalla facoltà di avvalersi delle specifiche professionalità dei responsabili delle varie funzioni della società nonché di consulenti esterni.

Inoltre, all'Organismo di Vigilanza saranno garantite (se del caso, anche tramite supporto esterno) le necessarie competenze in materia di attività ispettiva, con particolare riferimento al campionamento statistico, alle tecniche di analisi e valutazione dei rischi, alle tecniche di intervista e di elaborazione dei questionari, oltre che all'individuazione delle frodi. Altrettanto dicasi per le competenze professionali in materia giuridica, particolarmente utili per l'individuazione delle attività a rischio di commissione di reati.

4.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da altro organo o funzione della Società, fermo restando il potere del Consiglio di Amministrazione, quale organo dirigente, di svolgere un'attività di vigilanza sulla concreta adeguatezza e funzionalità del presente Modello e, conseguentemente, di valutare - in via indiretta - l'opportunità e l'efficienza dell'operato dell'Organismo di Vigilanza. Ciò anche in considerazione del fatto che, ai sensi del DLGS 231/2001, la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello spetta all'organo dirigente della Società.

All'Organismo di Vigilanza sono conferiti i poteri di iniziativa e controllo necessari per assicurare un'effettiva ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello.

L'Organismo di Vigilanza deve emettere e adottare un proprio Regolamento interno che ne disciplini l'operatività.

Per l'espletamento e l'esercizio delle proprie funzioni, all'Organismo sono affidati i seguenti compiti e poteri:

Informazione e Formazione

1. promuovere le iniziative per la diffusione della conoscenza del Modello all'interno ed all'esterno della Società, eventualmente differenziando il programma informativo e prestando particolare attenzione al personale che opera nelle aree di maggior rischio.

Vigilanza sul corretto funzionamento del Modello, sulla sua efficacia a prevenire i reati e sulla realizzazione degli interventi migliorativi

1. vigilare sul funzionamento del Modello sia rispetto alla adeguatezza dello stesso a svolgere in concreto la funzione di prevenzione della commissione dei reati, sia rispetto alla sua capacità di far emergere in concreto eventuali comportamenti illeciti;
2. approvare un programma annuale di verifiche, strutturato in modo da assicurare un adeguato monitoraggio delle aree sensibili e dell'efficacia dei controlli posti in essere; le verifiche potranno essere supportate da funzioni di controllo della Società o da consulenti esterni, sotto la diretta supervisione e responsabilità dell'Organismo di Vigilanza;
3. nei casi in cui l'Organismo di Vigilanza ritenga opportuno, anche attraverso l'attività di verifica, di promuovere interventi migliorativi dei sistemi di controllo e delle procedure aziendali, allo stesso competerà il potere e la responsabilità di richiedere alle funzioni aziendali interessate l'esecuzione degli interventi in questione;
4. verificare che gli elementi previsti per le diverse tipologie di reati (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal DLGS 231/2001, provvedendo, in caso contrario, a un aggiornamento degli elementi stessi.

Aggiornamento del Modello

1. promuovere l'aggiornamento del Modello a seguito di:
 - (i) significative inosservanze delle prescrizioni del Modello;
 - (ii) significative modificazioni dell'assetto organizzativo della Società;
 - (iii) modifiche normative.

Rapporti con gli altri organi di controllo

1. Mantenere un periodico collegamento con il Collegio Sindacale e con gli altri soggetti preposti ad attività di monitoraggio del sistema di controllo.

Rapporti con il personale della Società e i collaboratori esterni

1. Fornire chiarimenti in merito al significato e all'applicazione delle previsioni contenute nel Modello;
2. Promuovere la predisposizione di un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione di notizie rilevanti ai fini del DLGS 231/2001.

Poteri di indagine e di intervento

- ❑ controllare l'attività svolta dalle varie funzioni all'interno della Società con facoltà di accedere liberamente presso qualsiasi direzione e/o unità della Società – senza necessità di consenso preventivo – per acquisire informazioni, documentazione e dati ritenuti necessari per lo svolgimento dei propri compiti e, in particolare, per controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta ed efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto per le diverse tipologie di reati di cui all'**Allegato 2**;
- ❑ riportare al Consiglio di Amministrazione, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;
- ❑ promuovere l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari e proporre le eventuali sanzioni di cui al Capitolo 5 del presente Modello.

4.3 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza – Flussi informativi

Obblighi generali

Il corretto ed efficiente espletamento delle funzioni dell'Organismo di Vigilanza si basa sulla disponibilità, da parte dello stesso, di tutte le informazioni relative alle aree di rischio nonché di tutti i dati concernenti condotte funzionali alla commissione di reato. Per tale motivo, all'Organismo di Vigilanza deve essere dato accesso a tutti i dati e a tutte le informazioni sopra menzionate relative alla Società.

Ai fini del presente Modello, inoltre, l'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato, in merito ad atti, fatti, comportamenti e/o eventi che possano determinare una violazione del Modello, sì come previsto nella *Procedura Whistleblowing* adottata da Lorma.

Devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza, da parte dei soggetti apicali e dei loro sottoposti:

- i) le informazioni e la documentazione prescritte nei Protocolli con riferimento alle singole attività sensibili; le risultanze periodiche dell'attività di controllo dagli stessi posta in essere, per quanto di rispettiva competenza ai sensi del presente Modello (*report* riepilogativi dell'attività, monitoraggio, indici consuntivi, ecc.);
- ii) le anomalie o atipicità riscontrate, le notizie utili in relazione all'effettiva attuazione del Modello, ogni altra informazione o notizia relativa all'attività della Società nelle aree a rischio che l'Organismo di Vigilanza ritenga, di volta in volta, di acquisire.

Il corretto adempimento dell'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

Premesso che:

- con il termine "Violazione/i" si fa riferimento a tutti i comportamenti, gli atti e le omissioni consistenti in condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 o nelle inosservanze del Modello Organizzativo;
- con il termine "Segnalazione" si fa riferimento a una comunicazione avente ad oggetto il ragionevole e legittimo sospetto o la consapevolezza di Violazioni;

coloro che decidono di effettuare una Segnalazione di Violazione/i devono attenersi alle modalità esposte nella *Procedura Whistleblowing*.

In particolare, le Segnalazioni possono essere effettuate con le seguenti modalità:

Piattaforma informatica	EQS Integrity Line - accessibile al <i>link</i> : https://TATLORMA.integrityline.com
Messaggistica	Sistema integrato nella <u>piattaforma informatica</u> , che prevede altresì misure a tutela ulteriore della

vocale	riservatezza come il camuffamento della voce (cosiddetto « <i>morphing</i> »).
Incontro diretto	Mediante una richiesta di fissazione di incontro diretto con il Gestore delle Segnalazioni attraverso la suddetta piattaforma - riportando nel campo “ <i>Descrivi i fatti in maniera dettagliata</i> ” la dicitura « <i>Richiesta di incontro diretto con il Gestore delle Segnalazioni</i> » senza indicare i motivi o altri riferimenti inerenti all’oggetto della Segnalazione - ovvero con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione. L’incontro dovrà essere organizzato entro un termine ragionevole.

Il divieto di ritorsione è previsto dall’art. 17 del DLGS 24/2023, che si intende qui interamente richiamato.³¹ Gli atti assunti in violazione di tale divieto sono nulli.

Obblighi Specifici

I responsabili interni e gli esponenti della Società sono tenuti a comunicare all’Organismo di Vigilanza completa informativa in relazione ai seguenti fatti, relativi a sé stessi ovvero agli altri destinatari del Modello, di cui siano a conoscenza (unitamente a copia della documentazione di supporto, se disponibile o accessibile e, se indisponibile o inaccessibile, unitamente all’indicazione di dove e come tale documentazione sia stata o si presume possa ragionevolmente essere ottenuta):

- ❑ provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al DLGS 231/2001;
- ❑ richiesta di assistenza legale inoltrata dai destinatari del Modello in caso di avvio di procedimento giudiziario per fatti previsti dal DLGS 231/2001;
- ❑ rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali nell’ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all’osservanza delle norme del DLGS 231/2001.

I collaboratori e dipendenti della Società saranno tenuti a comunicare all’Organismo di Vigilanza completa informativa (con copia della documentazione in loro possesso) in relazione ai fatti sopra indicati, se relativa a sé stessi ovvero ad altri destinatari del Modello.

Le competenti funzioni aziendali della Società trasmettono tempestivamente all’Organismo di Vigilanza completa informativa in relazione ai procedimenti svolti e alle eventuali sanzioni inflitte o agli altri provvedimenti adottati (ivi compresi i provvedimenti disciplinari verso i dipendenti), ivi inclusi gli eventuali provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

4.4 Reporting dell’Organismo di Vigilanza verso gli organi sociali

Nello svolgimento delle proprie attività, l’Organismo di Vigilanza riferisce, annualmente, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale della Società presentando una relazione scritta concernente:

- ❑ il complesso delle attività svolte;

³¹ L’Art. 17 co. 1 “*Gli enti o le persone di cui all’articolo 3 non possono subire alcuna ritorsione*” si riferisce a:

- a) i segnalanti (si come definiti nella *Procedura Whistleblowing*);
- b) i facilitatori (si come definiti nella *Procedura Whistleblowing*);
- c) le persone del medesimo contesto lavorativo (si come definito nella *Procedura Whistleblowing*) del segnalante che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- d) i colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e attuale;
- e) gli enti di proprietà del segnalante o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

- ❑ l'attuazione del Modello;
- ❑ l'emersione di eventuali aspetti critici;
- ❑ il *budget* speso;
- ❑ la necessità di interventi modificativi.

L'Organismo di Vigilanza della Società può inoltre essere convocato dagli organi sopra menzionati, ogniqualvolta ritenuto opportuno, per riportare in merito a specifici fatti o accadimenti o per discutere di argomenti ritenuti di particolare rilievo nel contesto della funzione di prevenzione di reati.

Inoltre, in caso di necessità di tempestiva informazione su specifici fatti o accadimenti, l'Organismo di Vigilanza informa senza indugio il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale.

Stante la necessità di garantire l'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza della Società, laddove esso ritenga che per circostanze gravi e comprovabili sussistano inosservanze attuali o potenziali del Modello da parte del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale, l'Organismo ha diritto di riferire direttamente ai soci nonché di ottenere la convocazione dell'Assemblea dei Soci e essere ammesso a parteciparvi (mediante richiesta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o al Presidente del Collegio Sindacale) al fine di sottoporre all'Assemblea stessa l'adozione degli opportuni provvedimenti.

4.5 Raccolta e Conservazione delle Informazioni

Ogni informazione, *report* e relazione previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio (informatico o cartaceo) per un periodo di dieci (10) anni.

CAPITOLO 5 - SISTEMA DISCIPLINARE

L'Art. 6, co. 2, lett. e) e l'Art. 7, co. 4, lett. b) del DLGS 231/2001 indicano, quale condizione per un'efficace attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso.

Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare costituisce un presupposto essenziale della valenza scriminante del Modello 231 rispetto alla responsabilità amministrativa degli enti.

Le sanzioni previste dal Sistema Disciplinare (**Allegato 6**) saranno applicate ad ogni inosservanza delle disposizioni contenute nel Modello e/o nel Codice Etico e/o nella *Procedura Whistleblowing* a prescindere dalla commissione di un reato e dallo svolgimento ed esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità Giudiziaria nei casi in cui il comportamento da censurare integri gli estremi di una fattispecie di reato rilevante ai sensi del DLGS 231/2001.

Le misure disciplinari previste nei confronti dei lavoratori dipendenti, degli Amministratori, dei Sindaci, dei Revisori, dei partner commerciali e dei consulenti per le inosservanze del Modello 231 sono esposte nell'**Allegato 6** cui si rimanda.

CAPITOLO 6 – PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

6.1 Premessa

Al fine di dare efficace attuazione al proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e alla *Procedura Whistleblowing*, la Società intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dei predetti documenti, sia all'interno sia all'esterno della propria organizzazione.

L'attività di comunicazione e formazione sarà diversificata a seconda dei destinatari cui essa è rivolta, ma dovrà, in ogni caso, essere improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza delle disposizioni che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

L'attività di comunicazione e formazione è coordinata dall'Organismo di Vigilanza cui sono assegnati, tra gli altri, i compiti di promuovere e definire le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, nonché per la formazione del personale e la sensibilizzazione dello stesso all'osservanza dei principi ivi contenuti.

6.2 Dipendenti

Ogni dipendente è tenuto a:

- (i) acquisire consapevolezza dei principi e dei contenuti del Modello e della *Procedura Whistleblowing*;
- (ii) conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;
- (iii) contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo e alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Modello, riportando eventuali carenze riscontrate nello stesso.

Al fine di garantire una efficace e razionale attività di comunicazione, la Società intende promuovere e agevolare la conoscenza dei contenuti e dei principi del Modello e della *Procedura Whistleblowing* da parte dei dipendenti, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo ricoperto.

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza, anche attraverso le diverse funzioni della Società, provvede a:

- a) richiedere ai nuovi assunti la condivisione dei valori espressi dal presente Modello e la predisposizione ad osservare gli stessi;
- b) diffondere la conoscenza del presente Modello e della *Procedura Whistleblowing*.

L'Organismo di Vigilanza valuta l'idoneità delle modalità adottate per la diffusione del Modello e per la formazione del personale, tenuto conto del livello di responsabilità e del ruolo del destinatario nella Società.

Deve inoltre essere garantita ai dipendenti la possibilità di accedere e consultare il Modello direttamente sull'*Intranet* della Società in un'area dedicata. Per i dipendenti che non abbiano accesso alla rete *Intranet*, tale documentazione dovrà loro essere messa a loro disposizione con mezzi alternativi.

Ai seguenti soggetti:

- componenti degli organi sociali
- personale direttivo e con funzioni di rappresentanza della Società
- dirigenti
- personale con poteri di firma
- procuratori speciali con poteri di impegno e spesa

sarà consegnata copia cartacea della versione integrale del Modello e sarà loro richiesta una dichiarazione di osservanza dei principi del Modello.

6.3 Altri destinatari

L'efficacia del presente Modello può essere inficiata anche dall'instaurazione di rapporti di collaborazione o commerciali con soggetti lontani dagli obiettivi e dai valori ivi previsti.

In tale ottica, l'attività di comunicazione dei contenuti e dei principi del Modello e del Codice Etico, oltre che delle procedure interne (inclusa la *Procedura Whistleblowing*) e dei criteri adottati dalla Società, dovrà essere indirizzata anche nei confronti di quei soggetti terzi che intrattengano con la Società rapporti di collaborazione contrattualmente regolati o che rappresentano la Società senza vincoli di dipendenza (ad esempio: consulenti e altri collaboratori autonomi).

Al fine di favorire il rispetto del Modello da parte di tutti i soggetti che interagiscono a vario titolo con la Società (collaboratori, consulenti, fornitori, clienti, *outsourcers* etc.), la Società provvederà ad inserire nei nuovi contratti clausole che impegnino i terzi a non adottare atti o intrattenere comportamenti tali da determinare una violazione dei principi del Modello stesso, o comunque ad informare detti soggetti dell'esistenza del Modello e di dove sia possibile prenderne visione. In caso di inosservanza di tali obblighi, la Società potrà disporre sanzioni che potranno arrivare fino alla risoluzione del contratto, con eventuale applicazione di penali. Inoltre, la Società provvederà eventualmente ad integrare la comunicazione verso terzi anche attraverso la pubblicazione sul sito internet di parte del Modello.

CAPITOLO 7 – ADOZIONE DEL MODELLO. CRITERI DI AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO

7.1 Adozione del Modello

Il presente Modello è stato predisposto e adottato da LORMA sulla base delle norme contenute nel DLGS 231/2001 nonché delle Linee Guida di Confindustria e recepisce, altresì, i più recenti orientamenti giurisprudenziali in materia.

Essendo il presente Modello un "*Atto di emanazione dell'organo dirigente*" (in conformità alle precisazioni dell'Art. 6 co. lett. a) del DLGS 231/2001), le successive modifiche ed integrazioni sono rimesse al Consiglio di Amministrazione della Società.

Il Consiglio di Amministrazione potrà incaricare l'Amministratore Delegato, se nominato, di apportare, sentito il parere dell'Organismo di Vigilanza, quelle modifiche di carattere non sostanziale. Tali modifiche verranno comunicate al Consiglio di Amministrazione con cadenza almeno semestrale e da questo ratificate o eventualmente integrate o modificate. La pendenza della ratifica non priva di efficacia le modifiche nel frattempo adottate.

7.2 Aggiornamento e Adeguamento

L'aggiornamento del Modello è da considerarsi necessario nei casi di:

- i) intervento di modifiche normative o di interpretazione delle norme in tema di responsabilità amministrativa degli enti che comportino l'identificazione di nuove attività sensibili;
- ii) modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività aziendali che comportino l'identificazione di nuove attività sensibili (o variazione di quelle precedentemente identificate);
- iii) commissione dei reati individuati dal DLGS 231/2001 da parte dei destinatari delle previsioni del Modello o, più in generale, di significative violazioni del Modello;
- iv) riscontro di significative e gravi carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo;
- v) formulazione di osservazioni da parte del Ministero della Giustizia sulle Linee Guida di Confindustria.

La proposta di aggiornamento è approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società sentito il parere dell'Organismo di Vigilanza.

Una volta approvate le modifiche, l'Organismo di Vigilanza verifica, secondo le modalità indicate nel Capitolo 6, la corretta comunicazione dei contenuti all'interno e all'esterno della Società.

In aggiunta, è responsabilità dell'Organismo di Vigilanza proporre senza indugio quelle modifiche al Modello che, a giudizio dello stesso, siano necessarie a migliorarne la funzionalità e la capacità di prevenzione dei reati.

In occasione della presentazione della relazione riepilogativa annuale, l'Organismo di Vigilanza presenta al Consiglio di Amministrazione un'apposita nota informativa sulle variazioni eventualmente apportate al Modello in attuazione di quanto sopra previsto, al fine di farne oggetto di delibera di ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione.

Il Modello sarà, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisione periodica, con cadenza almeno triennale, da disporsi mediante delibera del Consiglio di Amministrazione.

- 1) Codice Etico
- 2) Reati Presupposto della Responsabilità dell'Ente
- 3) Matrice Attività/Reati
- 4) Protocolli
- 5) Organigramma di Primo Livello
- 6) Sistema Disciplinare